

Andrea Castagnetti

Verso la caratterizzazione professionale dei giudici nell'Italia carolingia. Primi appunti

(ultima revisione 28.02.07)

Sommario. - 1. Introduzione - 2. Vassalli e giudici regi e imperiali: Leone vassallo, giudice e conte (801-847) - 3. Notai e giudici regi e imperiali - 3.1. Il notaio Bonifrit - 3.2. Il notaio e giudice imperiale Ursiniano - 3.3. Bonifrit, i notai di ambiente pavese e i *missi* Adalardo abate e Leone conte - 4. Scabini e giudici - 4.1. Gli scabini nel processo carolingio - 4.2. Sunifrit scabino e *iudex imperatoris* (827) - 4.3. Agelmundo, notaio, scabino e giudice imperiale (847-872) - 5. Le sottoscrizioni autografe dei giudici imperiali al placito dell'847: precocità o interpolazione della copia? - 5.1. Il placito di Barberino dell'847 - 5.2. Un esempio: Simperto, notaio pavese e giudice - 6. La sottoscrizione di giudici regi e imperiali nei placiti originali degli anni 880-881 - 7. La presenza di giudici regi e imperiali nella documentazione privata: Pavia (887) - 8. Osservazioni provvisorie

1. Introduzione (*)

Nel Regno Italico dell'ultima età carolingia si conclude un periodo di formazione di un ceto professionale di giudici, funzionari laici della giustizia e tecnici del diritto, che collega l'alto medioevo all'età comunale (1). Prima di delineare questo processo nei passaggi essenziali, rinviandone ad altri contributi in preparazione l'esposizione più articolata e completa di documentazione (2), ritengo opportuno soffermarmi sul percorso che mi ha condotto a trattarne.

Da oltre un decennio mi sono accostato alla situazione milanese dei secoli IX-XII, inizialmente per quanto concerne gli immigrati transalpini nel regno (3), quindi in una comparazione tra la feudalità e la società comunale (4), insistendo sui *capitanei* milanesi nel raffronto con quelli ravennati (5) e soffermandomi sulla famiglia dei di Porta Romana (6); poi, ho delineato le vicende di una famiglia dell'alta Lombardia al servizio del regno (7) e quella di un vassallo longobardo di Ludovico II (8), per ricomprendere l'una e gli altri nella trattazione su transalpini e vassalli in area milanese nel secolo IX (9).

(*) In ricordo di Gina Fasoli, che ha avuto fiducia in me fin da quando ella, membro della commissione giudicatrice per il concorso alla Scuola storica nazionale, cui mi ero presentato nel 1969 quale insegnante di ruolo nella scuola media superiore, lesse i miei due primi brevi articoli, dandone un giudizio positivo. Mi invitò, poi, a collaborare, incoraggiandomi nella prosecuzione dei miei studi, così da considerarmi, come la professoressa amava ripetere, uno dei frutti del suo "pollice verde".

(1) G. Tabacco, *La storia politica e sociale. Dal tramonto dell'Impero alle prime formazioni di Stati regionali*, in *Storia d'Italia*, II/1, Torino, 1974, p. 150, e A. Petrucci, C. Romeo, *Scrivere 'in iudicio'. Modi, soggetti e funzioni di scrittura nei placiti del 'regnum Italiae' (secc. IX-XI)*, «Scrittura e civiltà», 13 (1989), p. 12.

(2) Il contributo presente anticipa, in modi sintetici, quanto sarà esposto in A. Castagnetti, *Primi 'iudices' nell'Italia carolingia: vassalli regi e imperiali*, di prossima pubblicazione, e A. Castagnetti, *Giudici nell'Italia carolingia*, in preparazione.

(3) A. Castagnetti, *Immigrati nordici, potere politico e rapporti con la società longobarda*, in *Kommunikation und Mobilität im Mittelalter. Begegnungen zwischen dem Süden und der Mitte Europas (11.-14. Jahrhundert)*, a cura di S. de Rachewiltz, J. Riedmann, Sigmaringen, 1995, pp. 27-60, ora riedito in A. Castagnetti, *'Teutisci' fra gli immigrati transalpini nella 'Langobardia' carolingia*, Verona, 2006, pp. 11-77 (disponibile *on line*: www.medioevovr.it).

(4) A. Castagnetti, *Feudalità e società comunale*, Convegno di Varsavia su "Il feudalesimo nell'Europa medievale e moderna" (31 maggio-1 giugno 1997), I ed. 1999 in lingua polacca, poi in *Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di M. Del Treppo*, a cura di G. Rossetti e G. Vitolo, voll. 2, Napoli, 2000, I, pp. 205-239.

(5) A. Castagnetti, *Feudalità e società comunale. II. 'Capitanei' a Milano e a Ravenna fra XI e XII secolo*, in *La signoria rurale in Italia nel medioevo*, Pisa, 2006, pp. 117-215.

(6) A. Castagnetti, *I di Porta Romana da consorti di Velate a 'capitanei' in Milano e la questione della signoria in Velate*, «Studi storici L. Simeoni», LIV (2004), pp. 11-44.

(7) A. Castagnetti, *Una famiglia di immigrati nell'alta Lombardia al servizio del regno (846-898)*, Verona, 2004.

(8) A. Castagnetti, *Una famiglia longobarda di Inzago (Milano). I rapporti con immigrati transalpini, un vescovo di Bergamo, un vassallo longobardo di Ludovico II e la scelta ecclesiastica*, «Studi storici L. Simeoni», LV (2005), pp. 33-44.

(9) A. Castagnetti, *Transalpini e vassalli in area milanese (secolo IX)*, in *Medioevo. Studi e documenti*, a cura di A. Castagnetti, A. Ciaralli, G. M. Varanini, I, Verona, 2005, pp. 7-109.

In quest'ultimo contributo, mi si è presentata, da un lato, la questione concernente la nazionalità del vassallo regio e poi conte Leone, reso noto da un saggio di Bullough (10), reputato da alcuni studiosi conte di Milano, il primo cui avviene attribuita la qualifica di giudice in un placito pistoiese dell'812 (11): la sua 'carriera', svoltasi per tutta la prima metà del secolo IX, percorse le tappe di vassallo regio, giudice regio, vassallo, giudice e *missus* imperiale, infine conte (12); dall'altro lato, ho potuto constatare nella documentazione milanese e soprattutto in quella, scarsissima, di Pavia la menzione di persone connotate dalla qualifica di giudice in documenti privati dell'ultimo periodo carolingio. Ne è scaturito l'intento di ripercorrere il processo di formazione del ceto professionale dei giudici, seguendo la traccia della qualifica di giudice attribuita a singole persone, membri dei collegi giudicanti di età carolingia (13).

Da tempo è stato osservato (14) e ribadito (15) come il titolo di giudice, prima degli ultimi decenni del secolo IX, non indichi una professionalità specifica di singoli componenti i collegi giudicanti, ma si riferisca ai membri dei collegi nel loro complesso o a singoli membri, vassalli regi o imperiali e notai; a riprova, si porta il fatto che essi non si attribuivano il titolo di giudice nelle sottoscrizioni. La situazione si modifica appunto negli ultimi decenni, quando coloro che sono denominati giudici regi e imperiali nella descrizione dei componenti i tribunali, tali si sottoscrivono anche di mano propria. Ma non è ancora stata seguita nello specifico la comparsa progressiva in età carolingia di persone qualificate singolarmente come giudici, dapprima vassalli, poi notai e uno scabino, e non sono state approfondite le singole individualità dei giudici, con riferimento particolare alla loro azione nell'ambito dell'amministrazione della giustizia. Per l'identificazione dei singoli individui decisiva sarà la collaborazione di Antonio Ciaralli – finora utilizzata in pochi casi –, soprattutto per raggiungere la certezza definitiva attraverso l'analisi delle sottoscrizioni autografe, quando, ovviamente, ciò sia possibile per la disponibilità di originali.

Particolarmente utile risulta l'elenco di scabini elaborato dal Bougard (16) e, soprattutto, quello dei notai e giudici regi costituenti il "personale itinerante" durante il regno di Ludovico II, dei quali sono forniti i riferimenti documentari essenziali (17): l'autore non si è soffermato, per opportune scelte di impostazione, a delineare le vicende dei singoli o ad approfondire le fasi di formazione di un ceto professionale di giudici, pur avvertendo tale processo (18) e sottolineando il ruolo dei 'notai pavesi' nell'amministrazione della giustizia per i primi decenni del secolo IX (19).

In questa prospettiva mi propongo di delineare le tappe della progressiva caratterizzazione professionale dei giudici, dalle prime qualificazioni riservate ad alcuni vassalli regi 'letterati', membri dei collegi giudicanti (20), a quelle successive attribuite alle persone più esperte fra quelle dotate di una conoscenza del diritto, come i notai, all'assunzione definitiva della qualificazione professionale, attestata dalla sottoscrizione

(10) D. A. Bullough, *Leo, «qui apud Hlotarium magni loci habebatur», et le gouvernement du 'Regnum Italiae' à l'époque carolingienne*, «Le Moyen Âge», 67 (1961), pp. 221-245; si vedano anche E. Hlawitschka, *Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in Oberitalien (774-962)*, Freiburg im Breisgau, 1960, pp. 219-220, e Ph. Depreux, *Prosopographie de l'entourage de Louis le Pieux (781-840)*, Sigmaringen, 1997, pp. 293-296.

(11) Cfr. sotto, t. c. note 32 ss.

(12) A. Castagnetti, *Il conte Leone (801-847) e i suoi figli (840-881) nell'amministrazione della giustizia*, di prossima pubblicazione.

(13) Cfr. sopra, nota 2.

(14) C. Manaresi (ed.), *I placiti del 'Regnum Italiae'*, voll. 3, Roma, 1955-1960, I, "Prefazione", pp. XV-XVI.

(15) Ch. M. Radding, *The Origins of Medieval Jurisprudence. Pavia and Bologna 850-1150*, New Haven - London, 1988, pp. 46-47; Petrucci, Romeo, *Scrivere cit.*, pp. 9 ss.; G. Nicolaj, *Cultura e prassi di notai preirmeriani. Alle origini del rinascimento giuridico*, Milano, 1991, pp. 18 ss.

(16) F. Bougard, *La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle*, Roma, 1995, app. I, pp. 347-374.

(17) *Ibidem*, pp. 375-377. Poco utile per l'età carolingia risulta l'elenco dei giudici elaborato in precedenza da Radding, *The Origins cit.*, pp. 189 ss.

(18) Bougard, *La justice cit.*, pp. 150, 158, 194 e 284.

(19) *Ibidem*, pp. 190-192.

(20) L'impiego della "definizione di giudice" per alcuni membri dei collegi giudicanti della prima metà del secolo IX è già rilevata da Petrucci, Romeo, *Scrivere cit.*, p. 10, che annota nel contempo come questa definizione compaia "raramente nelle sottoscrizioni personali". La sua prudente riserva va superata nella constatazione che tali sottoscrizioni, le sole due volte in cui appaiono, sono attestate in un placito sicuramente interpolato (doc. dell'820, citato sotto, nota 82) e in un altro pervenuto in copia assai tarda, poco affidabile nel merito (doc. dell'847, citato sotto, nota 174).

ai placiti: giudici del re, dell'imperatore o del Sacro Palazzo. La considerazione, infine, di alcuni atti privati mostra la percezione presso i contemporanei di un ceto di "professionisti del diritto", quando questi con la qualifica di giudice imperiale si sottoscrivono a documenti privati. Per ora, procederò in modi spediti, rinviando la trattazione esaustiva ai contributi di prossima pubblicazione (21).

2. Vassalli e giudici regi e imperiali: Leone vassallo, giudice e conte (801-847)

Secondo la tradizione longobarda (22), coloro che nell'amministrazione della giustizia assistevano il re (23) o i duchi, come gli ufficiali inferiori, sculdasci e gastaldi (24), erano definiti *iudices*, per quanto non fossero presenti tra loro esperti di diritto, una pratica che era "legata più alla volontà di indicare una funzione che non la qualificazione vera e propria di una particolare categoria di funzionari del Regno" (25). Questa consuetudine cessò di fatto in età carolingia nei placiti delle regioni settentrionali (26) e in quelle toscane (27), mentre continuò ad essere impiegata nei placiti del ducato di Spoleto, nei quali il riferimento ai presidenti e ai membri del collegio – tra loro sono ufficiali maggiori e minori, a volte scabini, e persone di varia condizione, ma nessuno è singolarmente definito *iudex* – continua appunto ad essere effettuato con la denominazione generica di *iudices* (28), a volte seguita, verso la fine dell'età carolingia, dall'altra qualificazione generica di *boni homines* (29).

La scomparsa del riferimento, pur generico, agli *iudices* nelle regioni settentrionali, fu dovuta, presumibilmente, ad un adeguamento alla pratica processuale del regno dei Franchi, nei cui placiti non compaiono le qualificazioni di *iudices* (30), se non in alcune regioni meridionali, come la Languedoc (31).

(21) Cfr. sopra, note 2 e 12.

(22) J. Ficker, *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, voll. 4, Innsbruck, 1868-1874, III, p. 6, pp. 181 ss.; G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano*, a cura di P. Del Giudice, III/1, Milano 1925, pp. 31-46; L. F. Bruyning, *Il processo longobardo prima e dopo l'invasione franca*, «Rivista di storia del diritto italiano», 57 (1984), pp. 121-126.

(23) C. Brühl (ed.), *Codice diplomatico longobardo*, III/1, Roma, 1973, n. 6, 674 ottobre 23, Pavia; n. 13, 715 ottobre 14, in *palatio* (Pavia).

(24) L. Schiaparelli (ed.), *Codice diplomatico longobardo*, voll. 2, Roma, 1929-1933, I, n. 20, 715 luglio 5, S. Genesio in Vallari (presso S. Miniato); n. 21, 716 febbraio, Pieve a Nievole; C. Brühl (ed.), *Codice diplomatico longobardo*, IV/1, Roma, 1981, n. 12, 750 dicembre, Spoleto; n. 14, 761 febbraio, Rieti; n. 15, 761 aprile, Rieti; H. Zielinski (ed.), *Codice diplomatico longobardo*, V, *Le 'chartae' dei ducati di Spoleto e di Benevento*, Roma, 1986, n. 20, 753 agosto, Rieti; n. 61, 773 marzo, Rieti; n. 90, 779 marzo, *Trita* (territorio di Valva); n. 103, 787 maggio, «in Peltino, ad curtem Scaptuli sculdais» (gli ultimi due documenti già in Manaresi, *I placiti cit.*, I, n. 4, e «Inquisitiones e investiture», pp. 559-566, n. 1).

(25) Petrucci, Romeo, *Scrivere cit.*, p. 10.

(26) Manaresi, *I placiti cit.*, I, n. 12, 801 maggio 29, sul fiume Reno, in territorio di Bologna; n. 18, 806 aprile, Verona; n. 30, 818 (gennaio 28-agosto 31), Revere (Mantova); n. 31, 820 marzo, 31, Pozzolo; ecc.

(27) Con una sola eccezione: *ibidem*, I, n. 19, 806 agosto, Pistoia, copia del secolo XI.

(28) Per gli *iudices* del ducato spoletino in età longobarda si vedano S. Gasparri, *Il ducato longobardo di Spoleto: istituzioni, poteri, gruppi dominanti*, in *Atti del 9° Congresso internazionale di studi sull'alto Medioevo*, Spoleto, 1983, voll. 2, I, pp. 88-89; P. Delogu, *La giustizia nell'Italia meridionale longobarda*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)*, voll. 2, Spoleto, 1997, I, pp. 262-263; J.-M. Martin, *Scrittura e produzione documentaria nel Mezzogiorno longobardo*, in *Atti del Convegno internazionale di studio*, a cura di G. Vitolo, Francesco Mottola, Badia di Cava, 1991, pp. 290 ss.; S. Collavini, *Duchi e società locali nei ducati di Spoleto e Benevento nel secolo VIII*, in *I Longobardi dei ducati di Spoleto e di Benevento*, voll. 2, Spoleto, 2003, I, pp. 154-155; Bougard, *La justice cit.*, p. 143.

(29) Manaresi, *I placiti cit.*, I, n. 79, 875 maggio, Chieti; n. 83, 877 ottobre, (Penne); n. 84, 888 marzo (Penne).

(30) F. L. Ganshof, *Charlemagne et l'administration de la justice dans la monarchie franque*, in *Karl der Große. Lebenswerk und Nachleben*, I, Düsseldorf, 1965, p. 400, nota 44.

(31) B. Althoffer, *Les scabins*, Nancy, 1938, pp. 22-23, 75, 90-91, 117-118; a pp. 173-175, l'autore fornisce i registri dei placiti svoltisi a Narbona e nei dintorni, a partire da un placito del 782, presieduto da quattro *missi regi*, assistiti da due *vassi dominici* e da sei *iudices* (registro anche in R. Hübner, *Gerichtsurkunden der Fränkischen Zeit. I. Die Gerichtsurkunden aus Deutschland und Frankreich bis zum Jahre 1000*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung», 12 [1891], poi a sé stante, Aalen, 1971, n. 116). Cfr. F. N. Estey, *The 'scabini' and the Local courts*, «Speculum», 26 (1951), pp. 122-125; G. Sicard, *Sur l'organisation judiciaire carolingienne en Languedoc*, in *Études historiques à la mémoire du N. Didier*, Paris, 1960, pp. 293-299; E. Magnou-Nortier, *La société laïque et l'église dans la province ecclésiastique de Narbonne (zone cispyrénéenne) de la fin du VIIIe siècle à la fin du XIe siècle*, Toulouse, 1974, pp. 273-277; R.-H. Bautier, *Du scabinat carolingien à l'échevinage*

La qualifica di *iudex* è assegnata per la prima volta a singoli membri dei collegi in un placito svoltosi a Pistoia nell'812 (32). Il collegio è presieduto da Adalardo, abate – di Corbie – e vasso imperiale, al quale è affidata la reggenza del regno (33) negli anni immediatamente precedenti e seguenti l'arrivo del re Bernardo (34). Con lui sono, fra altri, Potone e Leone, *iudices* (35), e Bonifrit *notarius domni regis* (36), che poi “detta” il testo al notaio Paolo (37). I due *iudices* si sottoscrivono, di propria mano: Leone quale *vassus domni regis*, adoperando l'espressione «concordans subscripsi», che era il suo segno distintivo già nelle sottoscrizioni di due placiti dell'801 (38), e tale rimarrà (39), e Potone quale *causindo regis* o gasindio, qualifica di tradizione longobarda che a quella di vassallo è possibile accostare nella comune condizione di commendazione e servizio regio (40). Due anni dopo, il solo Leone è definito *iudex domni regis* in un placito spoletino, presieduto ancora da Adalardo (41).

Alcuni aspetti si presentano fin d'ora rilevanti. I primi due personaggi ai quali viene attribuita individualmente la qualifica di *iudices*, fanno parte della clientela regia. Poiché nei due placiti la qualificazione di *iudices* non è impiegata in modo collettivo secondo la tradizione longobarda, la designazione individuale va considerata come il primo segno di una differenziazione all'interno del collegio, per connotare quelli fra i membri che hanno assunto o vanno assumendo una esperienza specifica in ambito giudiziario – già attestata per Leone, ignota per Potone –, dotati di una presumibile migliore conoscenza del diritto, essendo essi ‘letterati’ almeno a livello elementare (42). Entrambi sanno scrivere, anche se il loro alfabetismo grafico non è conoscibile da questo documento, giunto in copia. La capacità di apporre la propria sottoscrizione autografa ai documenti, invero, non è un dato caratterizzante in sé, poiché, se appariva indispensabile per un vassallo al quale era attribuito il titolo di *iudex dompni imperatoris*, era propria anche di altri numerosi vassalli regi e imperiali: per l'età carolingia, sette vassalli regi, oltre la metà dei tredici attestati, sottoscrivono i documenti di mano propria (43); ventisette vassalli imperiali, poco meno di un terzo dei novanta attestati, sono capaci di scrivere (44).

La scrittura di Leone, tuttavia, è osservabile dalle sottoscrizioni a due placiti del terzo (45) e quarto decennio (46), tràditi in originale: Leone si distingue dagli altri vassalli poiché, oltre a servirsi della sua

communale. Le problème de l'origine des échevinages médiévaux, in R.-H. Bautier, *Recherches sur l'histoire de la France médiévale. Des Mérovingiens aux premiers Capétiens*, Londres, 1991, p. 68.

(32) Manaresi, *I placiti cit.*, I, n. 25, 812 marzo, Pistoia, copia del secolo XI.

(33) B. Kasten, *Adalhard von Corbie. Die Biographie eines karolingischen Politikers und Kloostervorstehers*, Düsseldorf, 1985, p. 70; Depreux, *Prosopographie cit.*, pp. 76-79.

(34) Bernardo è inviato in Italia nel settembre dell'812: J. F. Böhmer, E. Mühlbacher, *Die Regesten des Kaiserreichs unter der Karolinger. 751-918*, II ed., Innsbruck, 1908, n. 470c. Cfr. Ph. Depreux, *Das Königtum Bernhards von Italien und sein Verhältnis zum Kaisertum*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 71 (1992), pp. 3-10.

(35) La prima comparsa di *iudices* quali assessori del presidente del tribunale, nel caso specifico Adalardo, è già stata segnalata da Ficker, *Forschungen cit.*, III, p. 7.

(36) Sul notaio Bonifrit cfr. sotto, par. 3.1.

(37) Sul notaio Paolo cfr. sotto, t. c. nota 84.

(38) Manaresi, *I placiti cit.*, I, nn. 13 e 14, 801 agosto, nello Spoleto.

(39) Bullough, *Leo cit.*, p. 227.

(40) Sul gasindiato, nel passaggio tra l'età longobarda e quella carolingia, si soffermano S. Gasparri, *Les relations de fidélité dans le royaume d'Italie au IXe siècle*, in *La royauté et les élites dans l'Europe carolingienne (du début du IXe siècle aux environs de 920)*, a cura di R. Le Jan, Lille, 1998, p. 151, che lo definisce una “istituzione clientelare che sopravvive a fianco delle nuove fedeltà”, e A. Barbero, *Liberti, raccomandati, vassalli. Le clientele nell'età di Carlo Magno*, «Storica», XIV (1999), pp. 12.-13 e 59. Per il gasindio regio Potone, in particolare, P. Brancoli Busdraghi, *La formazione del feudo lombardo come diritto reale*, II ed., Milano, 1999, p. 145, nota 63, sottolinea come “la diversa terminologia” può essere spiegata “col fatto della diversa nazionalità dei personaggi in questione, e quindi, probabilmente, delle diverse forme giuridiche di cui si riveste il rapporto di servizio”.

(41) Manaresi, *I placiti cit.*, I, n. 28, 814 febbraio, Spoleto, copia del secolo XI ex.

(42) Bullough, *Leo cit.*, p. 226.

(43) Fra i vassalli regi, elencati nelle tabelle riassuntive, con nostre integrazioni, di A. L. Budriesi Trombetti, *Prime ricerche sul vocabolario feudale italiano*, «Atti dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna. Classe di scienze morali», LXII (1973-1974), p. 6, abbiamo conteggiato i vassalli che si sottoscrivono di mano propria, non tenendo conto a questo fine, ovviamente, della distinzione fra originali e copie.

(44) *Ibidem*, pp. 7-12.

(45) Manaresi, *I placiti cit.*, n. 36, 824 dicembre, Reggio, orig.

formula caratteristica, egli adopera, come ha mostrato il Petrucci (47), una “corsiva nuova”, scrittura propria dei laici alfabetizzati, ma connotata da “accentuazioni cancelleresche” e quindi non dissimile da quella “corsiva nuova cancelleresca con caratteristiche di artificiosità molto accentuate”, impiegata da alcuni notai regi, fra cui va segnalato il notaio Paolo, proprio il notaio che redige il placito pistoiese dell’812, un notaio che in altri placiti posteriori appare fra gli *iudices* regi e imperiali, sottoscrivendosi, a volte, come *notarius imperatoris* (48).

Non seguiamo Leone nella sua lunga attività fino al quinto decennio del secolo al servizio di Ludovico I e di Lotario: vassallo, *missus* imperiale, conte dall’824 (49), per tornare vassallo imperiale e *missus* in un placito dell’847, da lui presieduto a Barberino, nel Piacentino (50). Ci limitiamo a porre in luce un aspetto ulteriore e significativo: sin dalla sua prima attestazione nella documentazione di natura giudiziaria, nei placiti spoletini dell’801 (51), l’azione di Leone si esplica su vasto raggio e al seguito, unico vassallo menzionato, dei vertici del regno – il re Pipino e il suo vicario, il conte di palazzo (52) –, poi del ‘reggente’ Adalardo; l’ambito si amplia ulteriormente, quando Leone per tutto il terzo decennio del secolo entra al servizio diretto di Ludovico il Pio. Sia sufficiente ricordare che nel gennaio 829 il conte Leone e il vescovo Giuseppe – di Ivrea (53) –, entrambi *missi* dell’imperatore Ludovico il Pio inviati in *Romania* e nello Spoletino, presiedettero in Roma, alla presenza del pontefice Gregorio IV, un placito concernente una controversia per il possesso di cinque *curtes*, mossa dall’abate del monastero di Farfa alla Chiesa romana (54). L’esito favorevole all’abate farfense non fu accettato dal pontefice (55) che si riservò di presentare reclamo direttamente all’imperatore, alla cui corte i due *missi* dovevano ritornare.

Non ci soffermiamo sugli altri due vassalli imperiali (56) che sono connotati dalla qualifica di giudice nell’elencazione dei membri dei collegi giudicanti e quali vassalli imperiali, appunto, nelle loro sottoscrizioni autografe: Autpert in un placito milanese della metà degli anni Trenta, presieduto dal conte Leone (57), e

(46) *Ibidem*, I, n. 45, anni 823-840, Milano, orig., databile alla metà degli anni Trenta: cfr. Castagnetti, *Leone* cit., par. 8.2.

(47) Petrucci, Romeo, *Scrivere* cit., p. 20: l’autore ha condotto l’esame della scrittura del conte Leone sulla sottoscrizione da questo apposta al placito milanese della metà degli anni Trenta (doc. citato alla nota precedente), tralasciando la sottoscrizione al placito reggiano dell’824 (doc. citato sopra, nota 45): l’esame della sottoscrizione di Leone a questo placito, condotto da Antonio Ciaralli sulla pergamena originale (Archivio storico abbaziale di Nonantola, cartella II, perg. 9), conferma il giudizio del Petrucci.

(48) Sul notaio Paolo cfr. sotto, t. c. nota 84.

(49) Doc. dell’824, citato sopra, nota 45.

(50) Doc. dell’847, citato sotto, nota 174. Per l’identificazione del Leone, presidente di questo placito, con il Leone dei decenni precedenti, si veda H. Zielinski, *Ein unbeachteter Italienzug Kaiser Lotahrs I. im Jahre 847*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 70 (1990), pp. 16-18, e Castagnetti, *Leone* cit., par. 12.

(51) Documenti dell’801, citati sopra, nota 38.

(52) Sulle funzioni del conte di Palazzo si vedano Salvioli, *Storia* cit., pp. 49 ss.; Ganshof, *Charlemagne et l’administration de la justice* cit., pp. 407-410; A. Padoa Schioppa, *Ricerche sull’appello nel diritto intermedio*, voll. 2, Milano 1967, I, pp. 178 ss.; K. F. Werner, *Missus - Marchio - Comes. Entre l’administration centrale et l’administration locale de l’Empire carolingien*, I ed. 1980, poi in K. F. Werner, *Vom Frankenreich zur Entfaltung Deutschlands und Frankreichs. Ursprünge - Strukturen - Beziehungen. Ausgewählte Beiträge*, Sigmaringen 1984, pp. 126 e 153; A. A. Settia, *Pavia carolingia e postcarolingia*, in *Storia di Pavia. II. L’alto medioevo*, Pavia, 1987, p. 107; Depreux, *Prosopographie* cit., pp. 27-28; R. Le Jan, *Justice royale et pratiques sociales dans le royaume franc au IXe siècle*, in *La giustizia nell’alto medioevo (secoli V-VIII)* cit., I, p. 58.

(53) Breve profilo del vescovo Giuseppe in Depreux, *Prosopographie* cit., p. 278, che non è in grado di indicare la sede diocesana, ma identifica il vescovo con un *Josippus*, inviato nel maggio da Lotario a Worms presso Ludovico il Pio (Böhmer, Mühlbacher, *Die Regesten* cit., n. 993c), ancora al seguito di Lotario nell’842. Ora S. Gavinelli, *Il vescovo Giuseppe di Ivrea nel circuito culturale carolingio*, in *Paolino d’Aquileia e il contributo italiano all’Europa carolingia*, a cura di P. Chiesa, Udine 2003, pp. 168 ss., ha identificato Giuseppe con il vescovo omonimo di Ivrea e abate del monastero della Novalesa, il cui inizio di episcopato viene anticipato rispetto alla datazione dell’840, finora seguita.

(54) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 38, 829 gennaio, Roma.

(55) P. Toubert, *Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IX^e à la fin du XII^e siècle*, 2 voll., Roma 1973, II, p. 1199, nota 8, sottolinea l’insuccesso dell’azione dei *missi*; cfr. anche *ibidem*, p. 1197, nota 1, sull’azione dei *missi*.

(56) Castagnetti, *Leone* cit., parr. 3 e 4.

(57) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 45, anni 823-840, Milano, orig. Nell’elenco dei membri del collegio giudicante, Autpert e Paolo sono definiti «Autpert et Pau[lus notarius domni im]peratoris» (*ibidem*, p. 149, rr.1-2, seguito anche da A. R. Natale (ed.), *Il Museo diplomatico dell’Archivio di Stato di Milano*, Milano, due tomi, s. d., I/1, n. 68), ma,

Rotari, in un placito dell'854, svoltosi nel Piacentino (58), placiti ai quali entrambi si sottoscrivono di mano propria.

Leone, Potone, Autpert e Rotari – i primi ‘giudici’ connotati singolarmente nella descrizione dei componenti delle corti dalla qualifica di *iudex* –, attestano l’avvio, ancora in forme assai incerte, di un processo verso la formazione di un personale specializzato, che è scelto inizialmente tra i vassalli regi e imperiali, dei quali Leone è il primo e più autorevole rappresentate, mentre Rotari ne è l’ultimo.

3. Notai e giudici regi e imperiali

3.1. Il notaio Bonifrit

Nel processo di formazione di un ceto professionale di giudici, un ruolo importante assunsero i notai, in particolare quelli pavesi o a questi collegabili, come da tempo è stato sottolineato, anche se gli studiosi non li hanno considerati singolarmente e nei loro rapporti reciproci: da Ficker (59) a Bresslau (60), Petrucci (61), Nicolaj (62) e Bougard (63).

Appare, dunque, opportuno approfondire il ruolo di questi notai, che, agendo al seguito dei *missi* imperiali e regi fino all’Italia centrale, adottarono e diffusero la terminologia franca (64): furono i *notarii domni regis*, così connotati nell’elencazione dei membri dei collegi giudicanti e nel contempo rogatari dei placiti nei quali compare per la prima volta la qualifica di *iudex regis* attribuita a singoli membri del collegio giudicante, dapprima, dall’812, a pochi vassalli regi e imperiali, dei quali abbiamo trattato; poi, a questi stessi notai, che nel frattempo sono designati e si sottoscrivono essi stessi quali notai regi. Si va delineando la partecipazione di personale ‘tecnico’ o ‘specializzato’, costituito dai notai regi, un gruppo esiguo, all’inizio, in rapporti più o meno stretti fra loro, quasi tutti riconducibili, come constateremo, ad un primo notaio, Bonifrit, e al suo ‘insegnamento’, esigenza di una preparazione tecnica non soddisfatta a sufficienza dai vassalli-giudici, né, come vedremo, dagli scabini.

La documentazione concernente il notaio Bonifrit, per quanto scarsa, appare significativa (65). Il primo ed unico documento privato, a nostra disposizione, è da lui rogato in Pavia nel 792 (66): si tratta di una donazione di beni in Gnignano effettuata da un abitante del luogo a favore di Arifuso *aurifex* del fu Aufuso;

secondo una proposta di integrazione al testo opportunamente suggerita da Bullough, *Leo* cit., p. 225, nota 14, e da Bougard, *La justice* cit., p. 192, nota 220, la lezione va corretta in «Autpert et Pau[lus iudices domni im]peratoris».

(58) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 59, 854 agosto 25, Morignana, copia del secolo XIII: Rotari si sottoscrive senza qualifica, ma la sua condizione di vassallo imperiale risulta da un placito dell’847, citato sotto, nota 174, e da un altro documento piacentino dell’855: E. Falconi, *Le più antiche carte di S. Antonino di Piacenza*, Parma, 1959, n. 23, 855 marzo 6, Piacenza, orig.; reg. in J. F. Böhmer, *Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern, 751-918*, III/1, *Die Karolinger im Regnum Italiae. 840-887*, bearbeitet von H. Zielinski, Köln - Wien, 1991, n. 128.

(59) Ficker, *Forschungen* cit., III, p. 12.

(60) H. Bresslau, *Manuale di diplomatica per la Germania e l’Italia*, tr. it. dell’ediz. 1912-1931, Roma, 1998, p. 570.

(61) Petrucci, Romeo, *Scrivere* cit., p. 29.

(62) Nicolaj, *Cultura* cit., p. 19, nota 38, si limita ad esprimere la convinzione che “... i pochissimi [giudici] che nella prima metà del secolo vengono così qualificati sembrano esserlo in senso generico, non tipico e speciale..”; successivamente, G. Nicolaj, *Formulari e nuovo formalismo nei processi del ‘Regnum Italiae’*, in *La giustizia nell’alto medioevo (secoli IX-XI)* cit., I, pp. 362 ss., ha indicato nei regni di Lotario I e soprattutto di Ludovico II il periodo nel quale “spunta un personale giudiziario dal profilo tecnico, che proviene dalle file dei notai”; da costoro si giunge ai “nuovi giudici”, caratterizzati dall’uso di una scrittura cancelleresca, la pratica della tachigrafia e l’assunzione della intitolazione regia, un processo che appare compiuto nell’ultimo quarto del secolo, secondo quanto già prospettato dal Petrucci. L’autrice, dunque, è giunta a suggerire un lungo processo di incubazione e formazione, senza procedere ad un esame esaustivo della documentazione. La schedatura di tutti i personaggi designati quali giudici in età carolingia permette, come abbiamo già suggerito, di seguire il processo fin dalle sue prime fasi, anticipandone l’inizio e, soprattutto, articolandone le singole tappe.

(63) Cfr. sopra, t. c. note 16-17.

(64) Cfr. sopra, t. c. note 77-81.

(65) Un rapido esame della documentazione concernente Bonifrit è stato compiuto da Bresslau, *Manuale* cit., p. 598, e da Bougard, *La justice* cit., p. 191.

(66) G. Porro Lambertenghi, (ed.), *Codex diplomaticus Langobardiae*, in *Historiae patriae monumenta*, XIII, Torino, 1873, n. 66, 792 gennaio 9, Pavia, orig. = Natale, *Il Museo* cit., n. 32.

presenziano all'atto tre *aurifices* (67). Il notaio Bonifrit utilizza una scrittura che, pur rientrando nel solco della 'corsiva nuova', mostra, secondo il Cau (68), "una più consapevole attenzione", al confronto con le scritture notarili precedenti, "per l'autonomia delle parole e delle singole lettere e una maggiore posatezza nell'accompagnare il calamo sulla pergamena", una scrittura che risente "del mutato clima culturale alimentato dalla riforma carolingia".

A queste osservazioni si aggiunga che egli è il primo notaio a redigere una *notitia* in "note tachigrafiche sillabiche", la più antica conosciuta, che egli scrive sul diritto della pergamena, nel margine superiore. Come osserva lo Schiaparelli (69), l'uso della tachigrafia sillabica per le *notitiae* rispondeva ad un interesse pratico, come se essa fosse una stenografia dei notai: essa serviva al notaio "da minuta o da appunti per la redazione in *mundum* dell'atto". Nel contempo, l'impiego di note tachigrafiche, da attribuirsi presumibilmente all'influenza della cancelleria carolingia (70), e, in seguito, soprattutto nell'ambito delle pratiche scritte dei giudici del Sacro Palazzo pavese, costituisce un indizio di un "processo di formazione di una vera e propria aristocrazia della scrittura e della cultura scritta documentaria" (71), una "scrittura segreta", che diverrà un elemento caratterizzante, come una "insegna", dei giudici regi (72).

Pochi anni appresso, inizia la partecipazione di Bonifrit ai placiti, membro del personale tecnico "itinerante" (73). Nel 798, a Spoleto (74), si svolge un placito, presieduto da tre *missi* regi, concernente una controversia mossa dall'abate del monastero di Farfa contro il duca Winigis (75). Elaborata la sentenza a favore del monastero, i *missi* ordinano al notaio Bonifrit di redigere la *notitia* relativa, compito che egli esegue "dettando" il testo al notaio Ursiniano (76). Fin dalla sua prima comparsa in ambito giudiziario, Bonifrit assume la funzione di "dettatore". Nel placito vengono utilizzati, per la prima volta e ancora in modi eccezionali, il lessico e i formulari franchi (77).

Nell'812, a Pistoia (78), Bonifrit partecipa al collegio di un placito presieduto da Adalardo: Bonifrit è elencato dopo i due giudici Potone e Leone (79), con la qualifica di *notarius domni regis*; egli stesso "detta" la sentenza al notaio Paolo. Se, come ha osservato il Bougard, spetta al presidente Adalardo l'impulso per la diffusione dei procedimenti e formulari franchi nei placiti (80), va notato che formulari ed espressioni di importazione erano già stati impiegati con maggiore ampiezza nel placito spoletino del 798, "dettato" dal notaio Bonifrit al notaio Ursiniano (81), come ora "detta" il testo al notaio Paolo.

Bonifrit è qualificato ancora notaio regio in un placito dell'820, nel quale svolge la funzione di avvocato del monastero di S. Silvestro di Nonantola che agisce in giudizio contro il conte di Verona; si sottoscrive solo come notaio (82). Nonostante la sua precoce attività in ambito giudiziario e l'attività autoritativa

(67) C. Violante, *La società milanese nell'età precomunale*, I ed. 1953, II ed., Bari, 1974, pp. 51-57; R. S. Lopez, *Moneta e monetieri nell'Italia barbarica*, in *Moneta e scambi nell'alto medioevo*, Spoleto, 1961, p. 87; G. Rossetti, *I ceti proprietari e professionali: status sociale funzioni e prestigio a Milano nei secoli VIII-X. I. L'età longobarda*, in *Atti del 10° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo*, Spoleto, 1986, p. 177.

(68) E. Cau, M. A. Casagrande Mazzoli, *Cultura e scrittura a Pavia (secoli V-X)*, in *Storia di Pavia* cit., II, p. 192.

(69) L. Schiaparelli, *Tachigrafia sillabica nelle carte italiane*, parte II, «Buletino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo», 33 (1913), p. 4; a pp. 16-17, n. 8, esamina il documento del 792, citato sopra, nota 66.

(70) G. Costamagna, *Contributo allo studio delle scritture tachigrafiche nelle carte italiane dell'età carolingia*, in G. Costamagna, *Studi di paleografia e di diplomatica*, Roma, 1972, pp. 101-104.

(71) Petrucci, Romeo, *Scrivere* cit., pp. 31-32.

(72) Nicolaj, *Formulari* cit. p. 363.

(73) Bougard, *La justice* cit., app. I, pp. 375-377.

(74) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 10, 798 maggio, Spoleto.

(75) Sul duca Winigis, primo duca franco di Spoleto – anni 789-822 –, si veda Gasparri, *Il ducato longobardo* cit., pp. 114, 117-121.

(76) Sul notaio Ursiniano cfr. sotto, par. 3.2.

(77) Bougard, *La justice* cit., pp. 132-133; cfr. anche Bruyning, *Il processo* cit., pp. 131-132.

(78) Doc. dell'812, citato sopra, nota 32.

(79) Cfr. sopra, t. c. note 35 ss.

(80) Bougard, *La justice* cit., p. 134.

(81) Doc. del 798, citato sopra, nota 74.

(82) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 31, 820 marzo 31, Pozzolo. Il placito, giuntoci in originale secondo l'editore Manaresi, è stato dimostrato da S. Zamponi, *Pacifico e gli altri. Nota paleografica in margine a una sottoscrizione*, in C. La Rocca, *Pacifico di Verona. Il passato carolingio nella costruzione della memoria urbana*, Roma, 1995, p. 244, quale "copia semplice" falsificata, redatta con modalità, soprattutto grafiche, che rimandano con sicurezza al secolo XI; ma, l'analisi del contenuto induce a ritenere che esso sia per larga parte storicamente fondato. Si tratta, dunque, di un

esplicita nei confronti dei notai Ursiniano e Paolo, forse da inquadrarsi nell'ambito di un vero e proprio discepolato verso questi notai, poi giudici imperiali, come vedremo, non fu qualificato, diversamente da costoro, come *iudex* in corti giudiziarie, probabilmente perché scomparve poco dopo l'820, quando tale qualifica iniziava sporadicamente ad essere utilizzata per i notai.

3.2. Il notaio e giudice imperiale Ursiniano

Fra i 'discepoli' diretti di Bonifrit scegliamo di tracciare un breve profilo del notaio Ursiniano, riprendendo quanto veniamo delineando in altra sede (83) e a questa rimandando per il profilo del notaio Paolo (84).

Il notaio Ursiniano già nel 798 redige un placito svoltosi a Spoleto (85), sotto dettatura, *ex dictato*, del notaio Bonifrit, cui era stato affidato dai *missi* l'incarico di redigere la *notitia*; del placito e dell'introduzione dei formulari franchi abbiamo detto (86). Nell'814 egli, *notarius domni regis*, riceve l'ordine di redigere un altro placito spoletino (87), che ora, a sua volta, "detta" al notaio Martino (88).

Dieci anni dopo Ursiniano è uno dei tre *iudices domni imperatoris* in un placito reggiano dell'824 (89): i tre sono i primi giudici imperiali presenti in un collegio giudiziario del Regno Italico e Ursiniano è il primo notaio che si sottoscrive con la qualifica di *notarius domni imperatoris* (90), in un documento giuntoci in originale, la cui importanza per questo tipo di indagine è stata sottolineata (91).

Ursiniano, quale *missus domni imperatoris*, è copresidente in un placito perduto, svoltosi a Milano e attribuibile agli anni 822-830 (92). Nell'830, a Parma (93), Ursiniano, nuovamente *notarius domni imperatoris*, presiede egli stesso, da solo (94), la prima seduta di un placito. La presidenza di un notaio imperiale costituisce indubbiamente un'eccezione, come già notava il Manaresi (95): un aspetto questo che spiega presumibilmente l'assenza del titolo di *missus* imperiale, anche se il notaio ne svolge di fatto le funzioni (96). Egli rappresenta uno dei pochi presidenti di placito, fra i *missi* laici, non scelto tra ufficiali o vassalli regi e imperiali (97).

Ursiniano, dunque, è il primo notaio che percorre una 'carriera' completa nell'amministrazione della giustizia: notaio che scrive *ex dictato* il placito spoletino del 798, egli stesso notaio regio *dictator* in un placito spoletino dell'814; *iudex domni imperatoris* e *notarius domni imperatoris* nel placito reggiano dell'824; infine, *missus* dell'imperatore in un placito milanese e presidente unico in un placito parmense

falso diplomatico costruito sulla base di fatti genuini: cfr. A. Castagnetti, *Il conte Anselmo I: l'invenzione di un conte carolingio*, «Studi storici L. Simeoni», 56 (2006) cit., pp. 9-59.

(83) Castagnetti, *Giudici* cit.

(84) *Ibidem*.

(85) Doc. del 798, citato sopra, nota 74.

(86) Cfr. sopra, t. c. nota 77.

(87) Doc. del febbraio 814, citato sopra, nota 41.

(88) Sul notaio Martino si veda Castagnetti, *Giudici* cit., par. 11.

(89) Doc. dell'824, citato sopra, nota 45.

(90) Va quindi anticipata la segnalazione di Petrucci, Romeo, *Scrivere* cit., p. 29, secondo il quale i primi a sottoscrivere con la formula di «notarius domni imperatoris» sarebbero stati Paolo e Martino in un placito lucchese dell'840 (Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 44, 840 febbraio, Lucca, orig.).

(91) Petrucci, Romeo, *Scrivere* cit., pp. 6-8.

(92) Manaresi, *I placiti* cit., I, «Placiti perduti», n. 7; Bougard, *La justice* cit., «Placids ... perdus», pp. 403-404, n. 66 [822 luglio 19-830 ...], monastero di S. Ambrogio, Milano.

(93) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 40, 830 marzo, Parma, orig.

(94) Dei placiti presieduti da un solo *missus*, ricordiamo quelli antecedenti: placito del febbraio 814 presieduto a Spoleto da Adalardo abate (doc. citato sopra, nota 41), del marzo 820 a Verona, presieduto dal vescovo Ratoldo (doc. citato sopra, nota 82), del dicembre 824 a Reggio, presieduto da Wala (doc. citato sopra, nota 45), del maggio 827 a Torino, presieduto da Bosone conte (doc. citato sotto, nota 110), tutti personaggi, invero, ben più illustri del notaio Ursiniano.

(95) Manaresi, *I placiti* cit., I, "Prefazione", p. XII; annotazione anche di Costamagna, *L'alto medioevo* cit., p. 195.

(96) Ad Ursiniano riteniamo che possa essere attribuita, se non la qualifica in senso stretto, la funzione di *missus* in quanto investito di un potere per l'assolvimento di un compito specifico come quello dell'amministrazione della giustizia.

(97) Si veda per la presidenza o copresidenza dei vassalli la documentazione in Castagnetti, *Una famiglia di immigrati* cit., pp. 43-45.

dell'830. Non si tratta ancora di una nomina a vita della qualifica di giudice e del titolo di giudice regio connesso, come già avveniva, su un piano diverso, per gli scabini dei comitati, nominati a vita (98), ma dell'assunzione della funzione di giudice nelle corti presiedute da *missi* regi o imperiali.

3.3. Bonifrit, i notai di ambiente pavese e i 'missi' Adalardo abate e Leone conte

Fra i notai Bonifrit, Ursiniano, Paolo e Martino si instaura una sorta di rapporti di 'discepolato' che discende da Bonifrit, come è deducibile dalla loro dichiarazione di avere redatto il testo di un placito *ex dictato* di un altro notaio: Bonifrit "detta" a Paolo e a Ursiniano, Ursiniano a Martino e Martino a Gaido (99). Il rapporto di 'discepolato' poteva essere stato favorito dalla comunanza di luogo di residenza, Pavia, e/o di ambiente, il *palatium* pavese, che rappresentava "la sede del massimo tribunale del regno", in una città, Pavia, che a sua volta rappresentava "anzitutto la sede centrale dell'attività giudiziaria" (100).

Bonifrit e i suoi 'discepoli' sono i primi notai – per alcuni decenni, pressoché unici – che si fregiano del titolo di *notarius domni regis* e poi di *notarius domni imperatoris*, al servizio, dunque, del regno e dell'impero, rogati di placiti – solo inizialmente – o membri dei collegi giudicanti. Altri notai imperiali iniziano ad apparire dal placito di Barberino dell'847, un placito, tuttavia, giuntoci in copia del secolo XVIII "piuttosto scorretta" (101), le cui sottoscrizioni sono state presumibilmente alterate (102).

Il notaio Bonifrit e i suoi 'discepoli' appaiono negli anni 811-814 al servizio, anzitutto, del *missus* imperiale Adalardo. Poi la loro attività professionale nell'ambito dell'amministrazione della giustizia si svolge accanto o sotto la presidenza di un personaggio rilevante, Leone, che svolse, come sappiamo (103), una lunga 'carriera' di quasi cinque decenni al servizio del regno, particolarmente attivo in ambito giudiziario.

Possiamo ritenere che prima Adalardo, poi Leone, del resto già al seguito del primo, si siano intenzionalmente serviti di questi notai. Leone, che aveva presumibilmente in comune con loro anche l'area di provenienza e/o l'ambiente, il *palatium* pavese, ne ha progressivamente ampliato e valorizzato l'attività, più volte chiamandoli al suo fianco, fino ad impiegare uno di loro, Paolo, nella città di Roma, in un placito in cui erano direttamente implicati la Chiesa romana e il pontefice (104). Per converso, l'attività dei notai incise sempre più nell'accentuazione della preparazione tecnico-giuridica dei giudici nelle corti: in pochi decenni a rivestire la qualifica di giudici regi e imperiali non saranno più i pochissimi vassalli regi e imperiali e scabini, come constatiamo nel paragrafo seguente, ma i sempre più numerosi notai regi e imperiali, conoscibili fino a che nelle sottoscrizioni denunceranno la loro condizione di notai, una connotazione che diviene meno facilmente conoscibile verso la fine dell'età carolingia, quando i giudici si sottoscrivono come tali.

Nel contempo, i documenti giudiziari, dopo che due placiti dei primi anni Venti del secolo furono rogati da notai che si dichiarano notai regi (105), non sono più rogati, per il resto dell'età carolingia, da notai imperiali o regi, con rare eccezioni (106). Né rogarono placiti i notai di cancelleria, se si eccettua un placito

(98) Le Jan, *Justice royale* cit., I, p. 57.

(99) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 44, 840 febbraio, Lucca, orig.

(100) A. Padoa Schioppa, *La cultura giuridica*, in *Storia di Pavia* cit., II, p. 221. Cfr. anche Settia, *Pavia carolingia* cit., *ibidem*, pp. 103-105; Bougard, *La justice* cit., p. 134; Nicolaj, *Formulari* cit., p. 362.

(101) Doc. dell'847, citato sotto, nota 174.

(102) Per una conferma specifica, si veda sotto, par. 4.3, il profilo dello scabino Agelmundo, che si sarebbe sottoscritto quale giudice imperiale al placito di Barberino, ma che ancora in un placito dell'872 è qualificato come scabino di Palazzo: cfr. sotto, t. c. note 154-155.

(103) Cfr. sopra, par. 2.

(104) Doc. dell'829, citato sopra, nota 54.

(105) Doc. dell'820, citato sopra, nota 82: *Deusdedit notarius regalis*; Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 32, 821 agosto, Norcia: Paolo *notarius domni regis*.

(106) Ricordiamo un placito svoltosi alla presenza dell'imperatrice Engelberga per una controversia che la riguardava direttamente (Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 77, 874 luglio, Piacenza = Böhmer, Zielinski, *Die Regesten* cit., n. 392): rogatario è Giovanni *notarius domni imperatoris*. Uno dei protagonisti della vicenda, il diacono Ratcauso, si era impegnato in precedenza a vendere all'imperatrice tutti i suoi beni situati nei dintorni della città di Piacenza, se egli fosse riuscito ad ottenere sentenza favorevole in un giudizio contro coloro che egli riteneva usurpatori: cfr. Castagnetti, *Una famiglia di immigrati* cit., pp. 97-99.

dell'833, redatto dal notaio di cancelleria Dructemiro che si presenta sotto forma di un diploma di Lotario I (107).

4. Scabini e giudici

4.1. Gli scabini nel processo carolingio

Dopo esserci soffermati sulla qualificazione di giudici, giudici regi e imperiali che si constata nei collegi giudicanti dal secondo decennio del secolo IX per pochi vassalli, dapprima, e poi per un piccolo gruppo di notai regi, pavesi o all'ambiente pavese collegabili, poniamo ora l'attenzione sull'assunzione della qualifica di giudici nelle corti da parte di alcuni scabini, fra terzo e quinto decennio del secolo.

La presenza degli scabini era frutto della riforma della procedura giudiziaria attuata da Carlo Magno. Questi sostituì gli assessori occasionali dei tribunali con assessori permanenti e qualificati, gli scabini appunto, in numero di sette, ai quali spettava di elaborare la sentenza, resa esecutiva dal presidente del tribunale, il conte o altri (108). Poco applicata è nel regno longobardo 'carolingio' la distinzione fra presidenti e 'trovatori di sentenza, una distinzione che deriva dall'influenza dell'ambiente d'oltralpe, ma che è con difficoltà registrata dai notai e che continua ad essere poco presente nella documentazione italice (109). Ne sussistono solo alcune attestazioni, come nel placito dell'827 svoltosi in due fasi fra Torino e *Contenasco* (110) e in un altro dell'845 a Trento (111), placiti nei quali gli scabini assumono anche l'iniziativa di conduzione del processo fino all'elaborazione e all'emanazione della sentenza (112), pur se accanto a loro sono menzionati genericamente gli *auditores*, indicanti insieme presidenti e scabini.

Gli scabini erano nominati dal conte o dai *missi* del re con il consenso del *populus*, scelti fra gli uomini liberi di buona reputazione, *meliores* e *veratiores* (113), possibilmente esperti di diritto e, soprattutto, delle consuetudini locali: esigenze che spiegano la presenza di notai fra gli scabini italice (114). Gli scabini, per quanto le ricerche finora rivelano, possedevano un'istruzione modesta: la loro scrittura di livello elementare li avvicina ai laici privi di qualifica (115). La conferma indiretta proviene dal fatto che alcuni di loro non sapevano scrivere: in un periodo di mezzo secolo, dal quarto al nono decennio del secolo IX, almeno due decine di scabini ricorrono nella sottoscrizione al *signum manus*, come è deducibile dall'elenco degli scabini elaborato dal Bougard (116), anche se l'incidenza è varia per zone e i dati dovrebbero essere elaborati in modi più complessi, tenendo conto anzitutto della documentazione disponibile e di almeno una delle

(107) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 41, 833 gennaio 15, Mantova, copia imitativa del secolo XI = *DD Lotharii I*, n. 11.

(108) Salvioli, *Storia* cit., pp. 47-80; Althoffer, *Les scabins* cit., pp. 5 ss.; Ganshof, *Charlemagne et l'administration* cit., pp. 399-400; F. Ciapparoni, *Scabinato e scabini*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XVI, pp. 667-670; Bruyning, *Il processo* cit., pp. 123 ss., pp. 128-129, 133-134, 139-140 e *passim*; Bougard, *La justice* cit., p. 142.

(109) Salvioli, *Storia* cit., pp. 72-73; Bruyning, *Il processo* cit., pp. 150-151; Bougard, *La justice* cit., p. 142, nota 11.

(110) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 37, 827, Torino e *Contenasco*, copia del secolo XI. Cfr. Salvioli, *Storia* cit., pp. 72-73, Bruyning, *Il processo* cit., p. 150; Bougard, *La justice* cit., p. 142, nota 11.

(111) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 49, 845 febbraio 26, Trento, orig. Cfr. Castagnetti, *'Teutisci'* cit., pp. 87 ss.

(112) Bruyning, *Il processo* cit., pp. 150-151.

(113) *Capitularia* cit., II, n. 192, anno 829, capp. 2 e 3.

(114) Per Verona si veda A. Castagnetti, *Minoranze etniche dominanti e rapporti vassallatico-beneficari. Alamanni e Franchi a Verona e nel Veneto in età carolingia e postcarolingia*, Verona, 1990, p. 61, nota 78; per Bergamo, J. Jarnut, *Bergamo 568-1098, Storia istituzionale sociale ed economica di una città lombarda nell'alto medioevo*, I ed. 1979, trad. it. Bergamo, 1980, pp. 205-206; per Asti, R. Bordone, *Città e territorio nell'alto medioevo. La società astigiana dal dominio dei Franchi all'affermazione comunale*, Torino, 1980, p. 41; per Milano, Bougard, *La justice* cit., pp. 355-357, e *ibidem*, pp. 347-371, elenco generale degli scabini, con l'eccezione di Lucca; per la Toscana, H. Keller, *Der Gerichtsort in oberitalienischen und toskanischen Städten*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 49 (1969), p. 27; per Lucca, H. Schwarzmaier, *Lucca und das Reich bis zum Ende des 11. Jahrhunderts. Studien zur Sozialstruktur einer Herzogstadt in der Toskana*, Tübingen, 1972, pp. 174 ss.

(115) Petrucci, Romeo, *Scrivere* cit., p. 19. Non si sofferma in modo specifico sulla scrittura degli scabini, B. Valsecchi, *La scrittura carolina nei documenti notarili milanesi. Proposta e ricezione di un modello (sec. IX-X)*, «Aevum», LXIX (1995), pp. 311-339.

(116) Bougard, *La justice* cit., App. I, pp. 347-374.

avvertenze metodologiche sulle modalità delle sottoscrizioni (117): a Milano si sottoscrive con il *signum manus* un solo scabino su una ventina (118), come a Torino (119); a Verona due (120) su una trentina (121); a Piacenza tre su venti (122); a Trento tre su sette (123). Di ben diversa educazione grafica saranno dotati i giudici che provengono dal ceto notarile, come è percepibile fin dai primi notai-giudici (124).

Gli scabini a volte presiedevano il placito, per le cause di importanza minore (125): per cause di importanza maggiore, per l'oggetto o per i protagonisti della controversia, il giudizio poteva essere sottoposto ad un tribunale superiore, ad esempio quello comitale (126). L'ambito normale di azione degli scabini era costituito, anzitutto, dal loro luogo di residenza, la città o un villaggio; ma la loro capacità di azione si estendeva, oltre che ai villaggi vicini, a tutto il comitato, a seconda delle situazioni specifiche.

Rilevante la loro attività nei primi tempi della dominazione carolingia, quando essi agirono al seguito dei *missi* dal Settentrione fino allo Spoletino, come è attestato nel 798 per due scabini piacentini, al seguito del conte Aroin (127), o nell'801 per gli stessi scabini al seguito di Hebroardo, conte di Palazzo (128). Una situazione analoga potrebbe essersi verificata in un'altra occasione, quando in un placito presieduto a Pistoia nell'812 dall'abate Adalardo (129), intervennero Ermenfrido e Audone, scabini di Camerino: potrebbero essere stati "reclutati" da Adalardo (130) l'anno precedente durante il suo soggiorno in Italia centrale (131), o, con maggiore probabilità, potevano essere giunti al seguito degli inviati del pontefice. Questo placito, d'altronde, è l'ultimo nel quale appaiono agire scabini che si muovono per tutto il regno, mostrando essi in seguito una mobilità limitata a zone vicine ai loro comitati di provenienza (132). Il ruolo di assessori al seguito di *missi* in regioni lontane è svolto d'ora in poi dai giudici, fossero essi vassalli regi, come Leone, che appunto negli anni 812-814 assiste il *missus* Adalardo a Pistoia e a Spoleto (133), o notai, come Ursiniano e Paolo (134).

4.2. Sunifrit scabino e 'iudex imperatoris' (827)

Tre giudici *domni imperatoris* – Boniperto, Mauro e Sunifrit – sono presenti nella prima fase del placito dell'827, concernente una controversia fra il monastero della Novalesa e un gruppo di uomini di Oulx (135). Presiedeva la prima seduta il conte Bosone, *missus* dell'imperatore Ludovico (136), assistito dal vescovo

(117) P. Supino Martini, *Le sottoscrizioni testimoniali al documento italiano del secolo VIII: le carte di Lucca*, «Buletino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano», 98 (1992), pp. 99-105: alcuni sottoscrittori possono non avere fatto ricorso alla sottoscrizione autografa per motivazioni varie, quali un impedimento occasionale o temporaneo, l'assenza al momento della redazione definitiva dell'atto, tanto più che poteva intercorrere un lasso di tempo tra l'atto e la stesura del documento, ecc.; non ultima la percezione dell'equivalenza sostanziale tra la sottoscrizione autografa e non autografa "ai fini della probatività".

(118) Natale, *Il Museo* cit., I/2, n. 94, 856 marzo 3, (Gnignano), orig.: Anso scabino *de vico Catenaco*.

(119) Bougard, *La justice* cit., p. 368; ma si noti che pochi scabini si sottoscrivono.

(120) Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., p. 62, nota 77.

(121) Bougard, *La justice* cit., pp. 369-370.

(122) *Ibidem*, p. 362.

(123) Doc. dell'845, citato sopra, nota 111: fra i sette scabini, tre si sottoscrivono con il *signum manus*, ma uno, Aliberto di Garda, proviene dal territorio veronese. Cfr. Castagnetti, 'Teutisci' cit., pp. 61-64.

(124) Cfr. sopra, t. c. note 71-72.

(125) Salvioli, *Storia* cit., p. 72 e p. 76; Ganshof, *Charlemagne et l'administration* cit., p. 402.

(126) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 60, 856 luglio 2, *Umerio*. Cfr. A. Castagnetti, *Distretti fiscali autonomi o sottocircoscrizioni della contea cittadina? La Gardesana veronese in epoca carolingia*, «Rivista storica italiana», LXXXII, 1970, pp. 739-742.

(127) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 10, 798 maggio, Spoleto, copia della fine del secolo XI.

(128) *Ibidem*, nn. 13 e 14, 801 agosto, nel territorio di Spoleto, copia della fine del secolo XI.

(129) Doc. dell'812, citato sopra, nota 32.

(130) Bougard, *La justice* cit., pp. 189-190.

(131) Kasten, *Adalhard* cit., p. 44.

(132) Daremo in altra sede la documentazione relativa.

(133) Cfr. sopra, t. c. note 35-41.

(134) Cfr. sopra, par. 3.2.

(135) Doc. dell'827, citato sopra, nota 110. Sulla vicenda si sofferma F. Panero, *Schiavi servi e villani nell'Italia medievale*, Torino, 1999, pp. 266-267 e pp. 309-310, nota 25.

(136) Su Bosone (I) cfr. Depreux, *Prosopographie* cit., p. 147.

Claudio di Torino (137), da Ratperto conte – di Torino, presumibilmente (138) –, da cinque vassalli imperiali, dai tre giudici imperiali ora citati, da tre scabini “del conte Bosone” – Ansolfo, Leone e Grauso – e da tre scabini “torinesi” – Giovanni, Ugherado e Autelmo –, da tre vassalli del conte Ratperto. Nella seconda fase del placito, svoltasi a *Contenasco* e convocata secondo le modalità fissate al termine della prima seduta – «et posito inter eis constitudo» (139) –, la composizione del collegio giudicante è cambiata (140): la seduta è presieduta dal conte Ratperto, per incarico del *missus* Bosone, assistito dal vescovo Claudio, da un solo vassallo imperiale dei cinque presenti nella prima fase, da tre scabini – Sunifrit, elencato nella prima fase quale giudice imperiale, Giovanni e Ugherado, già elencati come scabini torinesi –; seguono, dopo alcuni personaggi, quattro vassalli del conte Ratperto, di cui tre erano presenti nella prima fase. Sottoscrivono il placito i tre scabini Sunifrit, Giovanni e Ugherado; quindi pone il *signum manus* il conte Ratperto; probabilmente nell’originale la sequenza delle sottoscrizioni era inversa.

Dei tre giudici imperiali, presenti nella prima fase del placito – Boniperto, Mauro e Sunifrit –, non rimane altra documentazione, se non per Mauro, già attestato nel placito reggiano dell’824 (141), un placito cui si è sottoscritto senza alcuna qualificazione, mentre a questo placito non si sottoscrive, come non si sottoscrive Boniperto, certamente per il fatto che i due non presenziarono alla seconda seduta. In questa fu presente nella corte solo Sunifrit, ora accomunato ai due scabini Giovanni e Ugherado, già scabini *Taurinenses*. Tutti e tre si sottoscrivono con la qualifica di scabino: Sunifrit e Ugherado di mano propria, Giovanni con il *signum manus*, segno probabilmente che non sapeva scrivere (142).

Le diverse qualificazioni di Sunifrit nelle due sedute del placito possono trovare motivazione nello svolgimento del processo: nella prima fase, accanto al *missus* imperiale, si trovano in primo piano i giudici imperiali, uno dei quali, Mauro, è già noto dall’824; un altro è Sunifrit; seguono gli “scabini del conte Bosone” e gli “scabini Torinesi”. Nella seconda fase, allontanatosi il conte Bosone, *missus* imperiale, allontanatisi due dei tre giudici imperiali e gli “scabini del conte Bosone”, rimangono solamente uno dei giudici imperiali, Sunifrit, e i due scabini locali, ma tutti e tre definiti semplicemente scabini.

Sunifrit, dunque, nella descrizione del collegio della prima seduta è designato giudice imperiale con altri due, probabilmente provenienti dall’esterno, quando assiste il *missus* imperiale, mentre nel collegio della seconda seduta, presieduta dal conte locale, è designato come scabino e tale si connota nella sottoscrizione, poiché la qualifica di giudice imperiale è ancora e poche volte applicata ad alcuni membri di collegi per placiti presieduti da *missi* imperiali, per cui vassalli, notai e scabini sono giudici imperiali, all’occorrenza, solo nei placiti dei *missi*. Se Sunifrit era uno scabino locale, come farebbe supporre la sua presenza nella seconda e ultima seduta con i due scabini già definiti torinesi, la sua potrebbe essere stata una ‘promozione’ sul campo, dovuta all’opportunità per il *missus*, anche per rendere più autorevole il collegio, di usufruire dell’assistenza di assessori con gradi diversi, giudici imperiali e scabini, e fra i secondi, diversi per riferimento al conte Bosone e alla città: la descrizione delle componenti del collegio segue una gerarchia, come avviene di frequente nei placiti, che interessa tutte le categorie: ecclesiastici, ufficiali, vassalli – dell’imperatore, degli ufficiali stessi, dei vescovi ecc. – ed esperti di diritto.

(137) Depreux, *Prosopographie* cit., pp. 154-155. Cfr. anche G. Sergi, *Il comitato torinese in età carolingia*, in *Storia di Torino. I. Dalla preistoria al comune medievale*, Torino, 1997, pp. 384-385.

(138) Hlawitschka, *Franken* cit. p. 251; Sergi, *Il comitato torinese* cit., pp. 385-386 si limita a prospettare per Ratperto l’ufficio di conte di Torino, senza affermarlo decisamente, argomentando che “non dovrebbe stupire che fosse un conte di Torino a un giudizio in cui le due parti in lite erano valsusine e pinerolesi ...”, riferendosi alla prima fase del placito, la sola che egli prende in considerazione. Si corregga, però, il riferimento, frutto certo di una svista, ai protagonisti della vicenda come “uomini di Osasco nel Pinerolese”, invece che di Oulx in Valle di Susa.

(139) Bruyning, *Il processo* cit., pp. 141-142.

(140) Sui cambiamenti della struttura del collegio giudicante nel corso delle fasi successive del processo, si veda Castagnetti, *Distretti fiscali* cit., ove sono illustrate le tre fasi di un processo svoltosi nell’856 fra il territorio gardense e la città di Verona. Una riduzione drastica, ad esempi, del collegio si constata in un placito pisano coevo (Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 62, 858 marzo 23, Pisa): la prima seduta fu presieduta da due vassalli imperiali, assistiti da giudici del Sacro Palazzo, da altri tre vassalli imperiali, e due scabini di Lucca e uno di Pisa, e da persone numerose; la seconda seduta, allontanatisi i vassalli e i giudici imperiali, per esigenze connesse al servizio dell’imperatore – una motivazione che sarebbe potuta intervenire anche per il conte Bosone –, fu presieduta dal vescovo pisano, un gastaldo e due scabini pisani.

(141) Doc. dell’824, citato sopra, nota 45.

(142) Cfr. sopra, t. c. note 116 ss.

4.3. Agelmundo, notaio, scabino e giudice imperiale (847-872)

Agelmundo, giudice imperiale nel placito dell'847 a Barberino (143), meno di due decenni dopo è attestato in territorio senese, teste ad un atto di vendita dell'864 (144), con il quale Farimundo, diacono e cappellano di corte (145), con i suoi fratelli Farao e Farulfo, figli del fu Farulfo del comitato di Siena, dona all'imperatore la sua *curtis* in *Palma*, territorio toscano, ricevendo dal *missus* Adegerio, rappresentante di Ludovico II, un cavallo per *launeghild*. Si sottoscrivono, dopo i venditori, Adelperto, notaio imperiale (146), Agelmundo e Otto, *scabini domni imperatoris*. Di Otto non abbiamo rinvenuto documentazione ulteriore che sussiste, invece, per Agelmundo (147).

A Lucca, in un placito dell'865 presieduto da tre *missi* imperiali (148), figurano fra i componenti della corte, dopo due vassalli imperiali, quattro giudici del Sacro Palazzo: Alperto o Adelperto, Tomaso, Agelmundo e Stefano. Tre di loro si sottoscrivono con una qualifica: Alperto notaio imperiale, Tomaso notaio, Agelmundo nuovamente *scavinus domni imperatoris*, qualifica certa perché il placito è giunto in originale.

Agelmundo è al seguito di Ludovico II durante la spedizione meridionale (149). Quale *notarius domni imperatoris*, sottoscrive in Salerno, ove l'imperatore soggiornava, un atto dell'868 con cui il sovrano, per mezzo del conte Ermenulfo, suo *familiaris*, che aveva inviato a Roma, acquisita per la grossa somma di ottocento lire dal console e duca Pietro una casa *solariata* in Roma con le pertinenze, fra le quali una cappella di S. Biagio, nonché una *curtis* in *Tussiano* sul Lago di Bracciano (150), beni, che con altre compere e donazioni l'imperatore destinava alla fondazione di S. Clemente di Casauria (151). Rogatario del documento è il notaio imperiale Pietro, già presente anch'egli nell'847 fra i notai nel collegio del placito di Barberino.

Dal novembre 871 all'aprile 872 Agelmundo appare per tre volte nel seguito imperiale, attestato in documenti tràditi in copia. Nel novembre (152) egli sottoscrive, quale *iudex domni imperatoris*, un documento, tràdito in copia della fine del secolo XII, con il quale l'imperatore effettua direttamente un acquisto dal franco Sisenando (153), *missus* del conte Suppone: rogatario è il notaio imperiale Ariperto. Nel gennaio 872, lo stesso Ludovico II, acconsentendo al reclamo dall'abate di S. Vincenzo contro gli usurpatori dei beni monastici (154), ordina ad Adraldo, che agisce in sostituzione del conte di Palazzo (155), di rendere

(143) Doc. dell'847, citato sotto, nota 174.

(144) Böhmer, Zielinski, *Die Regesten* cit., n. 214, 864 gennaio 1, Villa Rufano presso S. Martino alla Palma, copia del secolo XII ex.

(145) Sul diacono e cappellano Farimundo e la sua famiglia si sofferma Schwarzmaier, *Lucca* cit., pp. 187-188.

(146) Il notaio imperiale Adelperto è presente come giudice imperiale nei collegi di due placiti degli anni 865 e 880 (documenti citati sotto, rispettivamente note 148 e 197).

(147) Secondo Bougard, *La justice* cit., p. 376, Otto va identificato con un Otto, fratello di Bergeri, *nobilis optimas*, partecipe con altri ufficiali palatini ad un collegio giudiziario dell'860 nel ducato spoletino (Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 65, 860 marzo, tra Iesi e Camerata Picena; ed ancora lo accosta al conte omonimo di Bergamo, inviato da Ludovico II in Calabria nell'870 (Böhmer, Zielinski, *Die Regesten* cit., n. 313, 870 autunno), ipotesi già prospettata da Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 245-246. A noi sembra poco probabile che uno scabino, sia pure definito scabino imperiale – si veda nel testo il significato da noi attribuito –, possa essere annoverato tra gli ufficiali palatini (sul loro ruolo e, in particolare sul placito dell'860 si veda Castagnetti, *Una famiglia di immigrati* cit., pp. 102 e 142) e accostato a quelli comitali.

(148) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 70, 865 aprile, Lucca, orig.

(149) Per le vicende della spedizione meridionale – anni 866-872 – si vedano L. M. Hartmann, *Geschichte Italiens im Mittelalter*. III/1, *Italien und die fränkische Herrschaft*, Gotha, 1908, III/1, pp. 249 ss., e G. Arnaldi, *Lineamenti di storia d'Italia nell'alto medioevo (secoli VI-X)*, in *Storia d'Italia*, coordinata da N. Valeri, II ed., Torino, 1965, I, pp. 40-42; per il significato politico ed ideologico, P. Delogu, *Strutture politiche e ideologia nel regno di Lodovico II (Ricerche sull'aristocrazia carolingia in Italia)*, II, «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo», 80 (1968), pp. 180-185; da ultimo, F. Bougard, *La cour et le gouvernement de Louis II, 840-875*, in *La royauté* cit., p. 260.

(150) Böhmer, Zielinski, *Die Regesten* cit., n. 288, copia della fine del secolo XII.

(151) L. Feller, *Les Abruzzes médiévales. Territoire, économie et société en Italie centrale du IXe au XIIIe siècle*, Roma, 1998, pp. 171-172.

(152) Böhmer, Zielinski, *Die Regesten* cit., n. 338, 871 novembre, Vicoli Vecchio, copia della fine del secolo XII. Cfr. Feller, *Les Abruzzes* cit., pp. 669-674.

(153) Sul personaggio, protagonista alcuni anni dopo, di una complessa vicenda giudiziaria si sofferma Bougard, *La justice* cit., pp. 244-245.

(154) Manaresi, *I placiti* cit., n. 72, 872 gennaio, nella valle di Trita, copia dell'inizio del secolo XII.

(155) Un cenno su Adraldo, non altrimenti documentato, è in Hlawitschka, *Franken* cit., p. 294.

giustizia, assistito da Agelmundo e Pietro, *scabini Palatii*. I due scabini non si sottoscrissero al placito poiché non furono presenti alla seduta finale del processo, presieduta da un gastaldo. Nell'aprile, infine, ancora in presenza di Ludovico, Agelmundo sottoscrive quale *iudex domni imperatoris* una consegna di due servi da parte del longobardo Auderado al monastero di Casauria; rogatario è il notaio imperiale Pietro (156).

Veniamo in tal modo a conoscere che Agelmundo era un notaio e che aveva assunto la funzione di scabino, come numerosi altri notai in vari comitati del regno (157). La sua posizione, tuttavia, emergeva fra quelle degli altri in quanto *scavinus imperatoris* o *scabinus Palatii*, quindi al servizio precipuo della corte imperiale, un riconoscimento di una elevata professionalità che egli stesso avrebbe sancito attribuendosi in due documenti di interesse imperiale la qualifica di *iudex domni imperatoris*, anche se la cautela è d'obbligo, trattandosi di copie.

I due esempi illustrati sono i soli sufficientemente documentati che attestino l'assunzione per gli scabini – ma uno è notaio – della qualifica di *iudex imperatoris*, una scarsità che, per ora, riteniamo possa essere attribuita non tanto al numero scarso di scabini, poiché numerosi sono gli scabini attivi in età carolingia – una ventina a Milano, Torino e Piacenza, trenta a Verona (158) come a Lucca (159) –, quanto alla deficienza di una loro preparazione tecnica specifica, preparazione che era rinvenibile, invece, presso alcuni notai, in particolare presso il gruppo di 'notai pavesi', provvisti di una competenza professionale superiore ad altri e per questo scelti dapprima dal 'reggente' Adalardo, poi dal conte Leone, se non altro per essere al servizio della corte imperiale (160). La formazione di un "collegio permanente" di giudici imperiali o del Sacro Palazzo (161) – forse sarebbe preferibile definirlo un gruppo di giudici tendenzialmente stabile – porterà alla scomparsa progressiva degli scabini.

Significativa appare l'evoluzione della situazione in Toscana. Ludovico II aveva controllato la regione con l'impiego frequente di *missi* (162), a volte vassalli imperiali provenienti dalla sua corte: ad esempio, uno dei due *missi* degli anni 857-858 (163), era il vassallo imperiale Giovanni, figlio del conte Leone, egli stesso in precedenza conte di Seprio e conte di Palazzo (164); altre volte fra i *missi* compariva un inviato dalla corte con i vertici locali, ecclesiastici e laici (165), scelti nella regione, come nei placiti dell'865, assistiti tutti da giudici imperiali, che, quando si sottoscrivono, si qualificano come notai imperiali o, nel caso unico di Agelmundo, scabino dell'imperatore (166). I primi giudici di 'professione' appaiono in un placito senese dell'881, del quale torneremo a trattare (167), e in altri due degli anni 897 (168) e 915 (169), in anni in cui i sovrani esercitavano un controllo sulla regione e il potere dei marchesi appariva indebolito (170).

Con alcune eccezioni, come il placito dell'881, gli scabini partecipano a questi placiti, sia pure in posizione subordinata, e, soprattutto, svolgono il loro ruolo, analogo a quello dei primi decenni del secolo IX, in placiti presieduti dal marchese e/o da conti e vescovi locali (171). Anche i numerosi scabini lucchesi, attestati fino al quarto decennio del secolo X, scompaiono in questo turno di tempo, che coincide con la

(156) Böhmer, Zielinski, *Die Regesten* cit., n. 345, 872 aprile 12, nel gastaldato di Rieti, copia del secolo XII ex.

(157) Cfr. sopra, t. c. nota 114.

(158) Per gli scabini di Milano, Torino, Piacenza e Verona cfr. sopra, t. c. note 118-122.

(159) H. Keller, *La Marca di Tuscia fino all'anno Mille*, in *Lucca e la Tuscia nell'alto medioevo*, Spoleto, 1973, pp. 137-140: elenco degli scabini lucchesi dal l'820 al 920.

(160) Cfr. sopra, par. 3.

(161) Bougard, *La justice* cit., p. 193.

(162) V. Krause, *Geschichte des Instituts der missi dominici*, «Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung» (1890) pp. 276 ss.

(163) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 61, 857 dicembre, Lucca, orig., e n. 62, 858 marzo 23, Pisa, copia del secolo XVIII.

(164) Per le vicende di Giovanni si veda Castagnetti, *Leone* cit., par. 15.

(165) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 69 e n. 70, 865 aprile, Lucca, orig.: Pietro vescovo di Arezzo, Giovanni arcicancelliere del Sacro Palazzo, Winigis conte – di Siena –.

(166) Cfr. sopra, t. c. nota 148.

(167) Doc. del marzo 881, citato sotto, nota 218.

(168) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 102, 897 marzo 4, Firenze, orig.

(169) *Ibidem*, I, n. 127, 915 novembre 10, Lucca, orig.

(170) Keller, *La Marca* cit., p. 132.

(171) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 95, 886 luglio, Sovana, orig.; n. 115, 903 ottobre 21, nel contado di Chiusi, orig.; n. 116, 904 dicembre 25, Lucca, orig.

prima attestazione di giudici regi nella documentazione privata (172), che inizia con un Giovanni, notaio e giudice regio attestato nel 930 (173).

5. Le sottoscrizioni autografe dei giudici imperiali al placito dell'847: precocità o interpolazione della copia?

5.1. Il placito di Barberino dell'847

Le prime sottoscrizioni ai placiti di *iudices domni imperatoris*, con l'autoattribuzione quindi della qualifica, appaiono in un processo del maggio 847, presieduto a Barberino (174) da Leone, vassallo, *missus* e giudice imperiale, già conte (175). Erano presenti nel collegio quattro giudici imperiali: Simperto, Ralfredo o Ratfredo, Agelmundo e Ritperto. Il loro numero, a testimoniare la rilevanza del processo, è superiore a quello attestato in tutti i placiti precedenti, nei quali essi, quando presenti, non erano più di due al seguito dei *missi* imperiali (176).

Dei quattro giudici, tre – Simperto, Agelmundo e Ritperto – si sottoscrivono con la qualifica di *iudex domni imperatoris*, un quarto, Ralfredo, con la qualifica di *notarius domni imperatoris*. Questo secondo modo di sottoscrizione, non il primo, caratterizza nei decenni precedenti, come abbiamo notato (177), e in quelli immediatamente seguenti (178), la sottoscrizione dei giudici imperiali che, pur essendo tali nell'elenco dei componenti il tribunale, si sottoscrivono come *notarii imperatoris*; solo negli anni Settanta, probabilmente (179), e con certezza solo dall'880 (180), inizia ad essere utilizzata la qualifica di *iudex imperatoris* nelle sottoscrizioni. La discordanza delle sottoscrizioni dei giudici imperiali nel nostro placito rispetto alla pratica corrente va attribuita ad una presumibile alterazione del testo che è pervenuto in una copia assai tarda e scorretta (181): se è opportuno per la nostra indagine servirsi di documenti originali (182), ciò diventa necessario nei periodi di mutamento.

5.2. Un esempio: Simperto, notaio pavese e giudice

A tale fine illustriamo sommariamente le vicende di Simperto, uno dei tre giudici imperiali sottoscrittori del placito di Barberino dell'847. Cinque anni dopo, egli roga come notaio su comando di Ludovico II un atto del vescovo di Firenze che interessa la sorella del conte di palazzo Ucpaldo, che da parte sua sottoscrive il documento (183).

In un placito dell'859, presieduto in Piacenza dal *missus* imperiale Uberto (184), Simperto è uno dei due *notarii de Pavia*, elencati nel collegio, e si sottoscrive quale notaio; il secondo, Landeperto, non si sottoscrive (185). Significativa di una partecipazione al seguito del sovrano è la redazione da parte sua, sotto

(172) Ficker, *Forschungen* cit., III, p. 18; Schwarzmaier, *Lucca* cit., p. 294; Keller, *La Marca* cit., p. 134.

(173) D. Barsocchini, *Memorie e documenti per servire alla istoria del Ducato di Lucca*, V, voll. 3, Lucca, 1837-1844, V/3, n. 1221, 930 febbraio 21, Lucca: *Iohannes iudex domni regis* sottoscrive un livello concesso dal vescovo lucchese; n. 1223, 930 marzo, castello di S. Gervasio: *Iohannes notarius et iudex domni regis* roga livello concesso dal vescovo.

(174) R. Volpini, *Placiti del 'regnum Italiae' (sec. IX-XI). Primi contributi per un nuovo censimento*, in *Contributi dell'Istituto di storia medioevale*, Milano, 1975, n. 3, 847 maggio 12, Barberino (Piacenza), copia del secolo XVIII.

(175) Per l'identificazione del *missus* e vassallo Leone con noto conte Leone, si veda sopra, t. c. nota 50.

(176) Manaresi, *I placiti* cit., n. 36, 824 dicembre, Reggio; n. 37, 827 maggio, Torino e *Contenasco*; n. 44, 840 febbraio, Lucca; n. 45, anni 823-840, Milano; n. 48, 844 aprile, (Milano).

(177) Cfr. sopra, t. c. note 14-15.

(178) Quanto affermato nel testo già è emerso dal profilo di Agelmundo: cfr. sopra, par. 4.3.

(179) Cfr. sotto, t. c. note 190 ss.

(180) Cfr. sotto, par. 6.

(181) Volpini, *Placiti* cit., p. 285.

(182) Cfr. sopra, t. c. nota 91.

(183) Böhmer, Zielinski, *Die Regesten* cit., n. 98, 852 ottobre 19, Firenze.

(184) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 63, 859 febbraio, Piacenza, orig.

(185) Landeperto notaio sarà poi giudice nei collegi di due placiti del novembre 880 (citato sotto, nota 197) e degli anni 880-881 (doc. citato sotto, nota 213)

“dettato” dell’arcicancelliere Dructemiro, di un placito dell’860, svoltosi durante una spedizione di Ludovico II nel territorio spoletino, il cui collegio è costituito da ufficiali palatini (186).

In un placito milanese dell’864 (187), i due giudici imperiali Ratfredo e Simperto assistono il conte Alberico (188) e si sottoscrivono con identica qualifica: saremmo in presenza della prima autoattribuzione della qualifica di giudici imperiali; ma si tenga presente che le qualifiche dei due giudici risultano da integrazioni della pergamena originale. Ancora a Milano, in un placito milanese presieduto nell’865 dal medesimo conte (189), sono presenti nella corte cinque giudici del Sacro Palazzo: Adelberto, Leone, Ratfredo, Teutulfo e Simperto: i tre di loro che si sottoscrivono – Adelperto, Ratfredo e Teutulfo –, si qualificano come notai imperiali.

Simperto partecipa con Teutulfo, entrambi giudici imperiali, ad un placito dell’874, svoltosi a Piacenza (190), alla presenza dell’imperatrice Angilberga e presieduto dal conte di palazzo Boderado (191), per una controversia tra privati, nella quale era coinvolta anche l’imperatrice (192): essi si sottoscrivono quali giudici imperiali. Ancora una volta la cautela è d’obbligo, poiché il documento è tramandato da una copia coeva, molto guasta.

Una situazione analoga si presenta dopo pochi mesi in un placito milanese della fine dell’874, presieduto dai *missi* imperiali Ansperto arcivescovo e Bosone conte, e dal conte Alberico (193): appaiono nel collegio Simperto (194) e altri cinque giudici imperiali che si sottoscrivono come tali; solo uno, Adelperto, si qualifica notaio imperiale (195); seguono tre “giudici della città” di Milano, che non si sottoscrivono (196).

6. La sottoscrizione di giudici regi e imperiali nei placiti originali degli anni 880-881

Solo verso la fine dell’età carolingia, disponiamo delle sottoscrizioni autografe a placiti trãditi in originale di un folto gruppo di giudici del Sacro Palazzo.

A Pavia, nel novembre 880, si svolge, alla presenza del re Carlo III (197), un processo concernente la lite mossa dall’abate del monastero della Novalesa e dal suo avvocato, lo scabino torinese Roderico, contro due abitanti di Oulx, padre e figlio, forse discendenti di uno dei convenuti dell’827 (198), che pretendevano di non essere servi. Il placito è presieduto da Boderado, conte di palazzo, con l’assistenza, oltre che di due vescovi e due conti, di ben quindici *iudices sacri palatii* (199) – Adelberto, Leone, Pietro, Fulberto, Urseperto, Ragimberto, Ritperto, Giovanni, Potone, Natale, un secondo Leone, Gariardo, un secondo Natale, Urso e Martino –, seguiti da due *iudices Ticinenses*: Landeperto, attestato nel 859 quale notaio pavese (200), e Pelprando, attestato nell’887 in un documento privato (201). Non compaiono scabini nel collegio.

Nel corso del processo viene dato resoconto di due sedute giudiziarie precedenti, concernenti la medesima controversia. Dapprima (202), mentre il conte Suppone (II) – un membro della potente famiglia

(186) Doc. citato sopra, nota 147.

(187) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 66, 864 marzo, Milano, originale assai guasto.

(188) Profilo del conte Alberico in Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 114-116..

(189) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 67, 865 gennaio, Milano, orig.

(190) *Ibidem*, I, n. 77, 874 luglio, Piacenza, copia coeva, molto guasta.

(191) Profilo di Boderado in Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 154-156.

(192) Castagnetti, *Una famiglia di immigrati* cit., pp. 97-99.

(193) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 78, 874 dicembre 28, Milano, copia del secolo XII ex.

(194) Non ci sembra fondata sulla documentazione l’opinione di Ficker, *Forschungen* cit., III, p. 26, secondo il quale Simperto, pur designato quale notaio pavese, dall’864 apparirebbe come residente a Milano.

(195) Cfr. sopra, t. nota 146 e 189.

(196) Sulla distinzione fra giudici imperiali e giudici cittadini, si veda A. Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia milanese nell’età carolingia*, «Archivio storico lombardo», 114 (1988), p. 15.

(197) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 89, 880 novembre, Pavia, orig.

(198) Doc. dell’827, citato sopra, nota 110. L’ipotesi di parentela è di Panero, *Schiavi* cit., p. 308, nota 25.

(199) Cfr. sotto, t. c. nota 161, sulla formazione in atto di un corpo tendenzialmente stabile di giudici nell’ultimo periodo di Ludovico II.

(200) Doc. dell’859, citato sopra, nota 184: Landeperto notaio di Pavia, elencato nel collegio giudiziario assieme al notaio pavese Simperto; non si sottoscrive.

(201) Doc. dell’887, citato sotto, nota 228.

(202) La seduta non è registrata a sé stante fra i “Placiti perduti”, ove si registra solo la seconda seduta: cfr. sotto, nota 207.

dei Supponidi (203), che governava anche il comitato di Asti e forse quello di Parma (204) – sedeva in Torino, nella corte ducale (205), assistito da scabini – non sono menzionati singolarmente –, presiedendo un “placito pubblico”, si era a lui presentato l’abate della Novalesa per sporgere reclamo contro i due abitanti di Oulx, affermando la loro condizione di servitù; al che essi si opponevano, protestando la loro condizione di uomini liberi, nati da padre e madre liberi (206); poiché i due, pur invitati a produrre i testimoni per la loro causa, non furono in grado di reperirli, fu fissato un termine per una seduta ulteriore. Questa seconda seduta si svolse nell’aprile nella stessa corte ducale (207), presieduta ancora dal conte Suppone, affiancato dai due *missi regi*, Adalroco conte e Grauso giudice (208), assistiti da undici scabini: a fronte delle richieste dell’abate, i due dichiarano di non potere addurre testimoni a propria difesa, accettando la propria condizione di *servi*. Il resoconto, a volte poco chiaro, delle fasi precedenti mostra, ancora alla fine dell’età carolingia, una attività regolare del conte nell’amministrazione della giustizia, anche se il processo non giunse, nel caso specifico, ad una conclusione.

La maggior parte dei giudici del Sacro Palazzo, presenti alla seduta finale, sono qui attestati per la prima volta: Gariardo, Giovanni, i due Natale, Potone, Ragimberto; ancora, Martino, Urseperto e Urso, attivi poi fino all’883 (209). Solo cinque dei giudici del Sacro Palazzo si sottoscrivono, uno, Adelberto, quale notaio del Sacro Palazzo, quattro – Pietro, Fulberto, Urseperto e Ritperto – quali giudici regi; e tale si sottoscrive anche Pelprando, pur dichiarato “giudice pavese” nel collegio. Quest’ultima diversità di qualificazione potrebbe mostrare che a volte poteva esservi incertezza nell’attribuzione delle qualifiche o, forse, che Pelprando nella sua sottoscrizione autografa si è ‘promosso’.

Subito dopo il placito pavese del novembre 880, alcuni dei giudici regi in esso presenti si recano ad assistere i presidenti di due placiti a Verona e a Piacenza.

Nel dicembre 880, a Verona (210), il tribunale di un placito, concernente il reclamo mosso dal monastero di S. Zeno contro Rotkario, *vir illuster* (211), accusato di avere usurpato terreni a pascolo, è presieduto da Adelardo, vescovo di Verona e *missus regio* (212), da Audabari, visconte di Verona e da due giudici del Sacro Palazzo, Natale e Martino: i due giudici, che si sottoscrivono quali giudici regi, erano presenti al placito pavese del mese precedente. Essi sono assistiti da dieci scabini veronesi, cinque dei quali si sottoscrivono, assieme a un undicesimo scabino, non elencato nel collegio.

Nei mesi fra il dicembre 880 e l’inizio di febbraio 881 si svolge Piacenza (213) un placito, concernente il reclamo di un diacono per un terreno: presiede Adelgiso (II), conte della città (214), con Noe visconte e Arialdo e Adelberto, giudici del Sacro Palazzo e *missi regi*, che si sottoscrivono come giudici regi, con la cooperazione di altri due giudici regi, Giovanni e un secondo Adelberto, e del giudice pavese Landeperto, seguiti da cinque scabini piacentini, che si sottoscrivono, e da uno parmense. Il giudice regio Arialdo compare per la prima volta, mentre uno dei due giudici di nome Adelberto – il *missus regio* e l’altro solo giudice regio – ha un precedente nel giudice omonimo del placito pavese (215), ove compariva anche un

(203) Bougard, *Les Supponides* cit., pp. 381-401.

(204) *Ibidem*, p. 390.

(205) Secondo H. Keller, *Der Gerichtsort in oberitalienischen und toskanischen Städten*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 49 (1969), pp. 30-33, il fatto che sede del placito sia la corte ducale indica l’accrescimento di prestigio e di potere da parte del conte.

(206) L’oggetto della controversia che concerneva la condizione giuridica della persona, era fra le materie di competenza comitale: Ganshof, *Charlemagne et l’administration de la justice* cit., p. 402.

(207) Manaresi, *I placiti* cit., I, “Placiti perduti», n. 17, e Bougard, *La justice* cit., «Placids ... perdus», p. 407, n. 85, 880 aprile.

(208) Sul giudice Grauso si soffermano Bordone, *Città* cit., p. 42; e Bougard, *La justice* cit., p. 282.

(209) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 92bis (p. 619), 883 giugno, Nonantola, copia del secolo XVIII.

(210) *Ibidem*, n. 90, 880 dicembre 28, Verona, orig.

(211) Sulla vicenda si veda Castagnetti, *Una famiglia di immigrati* cit., pp. 63-67.

(212) Sul conferimento del missatico al vescovo si sofferma Bougard, *La justice* cit., pp. 296-297.

(213) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 91, (880 dicembre-881 febbraio in.), Piacenza, orig. con guasti = Böhmer, Zielinski, *Die Regesten* cit., n. 645. Petrucci, Romeo, *Scrivere* cit., p. 18, ritiene il placito “di dubbia genuinità per ragioni cronologiche e paleografiche”, invero non espresse.

(214) Sul conte Adelgiso (II) della famiglia dei Supponidi, si veda Bougard, *Les Supponides* cit., pp. 391-392 e *passim*. Sul conte e sul visconte Noe si veda anche P. Bonacini, *Terre d’Emilia. Distretti pubblici, comunità locali e poteri signorili nell’esperienza di una regione italiana (secoli VIII-XII)*, Bologna, 2001, pp. 79-80.

(215) Giudici di nome Adelberto/Adelperto compaiono fin dall’854 (doc. citato sopra, nota 58): si potrà procedere all’identificazione certa solo esaminando le sottoscrizioni autografe originali, disponibili solo per gli ultimi placiti.

Giovani giudice regio. Il giudice pavese Landeperto era già attestato nel placito pavese (216) e, ancor prima, quale notaio (217). Consistente la presenza degli scabini locali, anche se inferiore a quella del placito veronese.

Nel marzo 881, a Siena (218), l'imperatore Carlo III decise una controversia fra i vescovi di Arezzo e Siena, concernente la più che secolare contesa per la giurisdizione di un gruppo di pievi (219): sono presenti il marchese Berengario, il futuro re (220), otto conti e sei vassalli imperiali. Seguono tre giudici del Sacro Palazzo – Pietro, Fulberto e Urseperto – che si sottoscrivono quali giudici imperiali; si sottoscrivono altri due giudici imperiali, Martino e Cristiano, non elencati nel collegio. I tre primi giudici e Martino erano presenti nel placito pavese dell'anno precedente; Cristiano appare per la prima volta. Non sono menzionati scabini.

I placiti, traditi in originale, attestando che la medesime persone sono nel contempo giudici del Sacro palazzo e giudici regi e imperiali, da un lato confermano quanto era emerso sporadicamente dalla documentazione anteriore, nella quale, però, i giudici continuavano a sottoscrivere come notai imperiali (221); dall'altro lato, mostrano che la qualifica di giudici del Sacro Palazzo è attribuita, qui e in altre occasioni, ai giudici dai rogatari dei placiti, mentre i giudici stessi preferiscono sottoscrivere – e anche questo da poco tempo – con la qualifica di giudici regi e giudici imperiali.

La presenza degli scabini, ampia nelle prime esperienze di amministrazione della giustizia da parte degli ufficiali carolingi, tende a diminuire e, soprattutto, a svolgere un ruolo via via meno rilevante e confinato vieppiù a livello locale, mentre si affermano i giudici imperiali e del Sacro palazzo, fino a che in alcuni placiti della tarda età carolingia gli scabini iniziano a scomparire dai collegi giudiziari.

Uno fra i placiti ora considerati può essere significativo. La seduta giudiziaria del novembre 880, tenutasi a Pavia, ma non concernente la città e il suo territorio, svela ruoli diversi svolti dal personale tecnico, 'vecchio', come gli scabini, e 'nuovo', come i giudici imperiali. Nelle due sedute antecedenti a quella finale, gli scabini, dapprima innominati, poi elencati nel numero di undici, assistono il conte torinese Suppone; ma nella seduta finale, il presidente Boderado, conte di Palazzo, è assistito da ben quindici *iudices Sacri Palatii* e da due giudici pavesi, senza che sia menzionato un solo scabino.

7. La presenza di giudici regi e imperiali nella documentazione privata: Pavia (887)

Le sottoscrizioni autografe dei giudici imperiali e regi ai placiti mostrano palesemente l'autocoscienza della propria funzione nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, per cui possiamo affermare che siamo in presenza di una caratterizzazione professionale del giudice, un esperto di diritto che viene connotato e si connota pubblicamente attraverso la sua professione e come tale viene percepito anche dai contemporanei.

Negli stessi decenni essi iniziano a sottoscrivere con la loro qualifica documenti che riguardano l'imperatore, sui quali ci siamo soffermati (222), o l'imperatrice. Per quanto concerne quest'ultima, ricordiamo un documento piacentino dell'885, con il quale un *ministerialis* di Engelberga, già imperatrice, e Adelberto, notaio imperiale e avvocato della stessa – è anche il rogatario del documento –, concedono beni a livello (223) in *Felline*, nel territorio di Guastalla (224). Sottoscrivono l'atto tre giudici imperiali: Pietro,

(216) Doc. del novembre 880, citato sopra, nota 197: il giudice Landeperto non si sottoscrive.

(217) Doc. dell'859, citato sopra, nota 184: il notaio Landeperto non si sottoscrive.

(218) Manaresi, *I placiti cit.*, I, n. 92, 881 marzo, Siena, orig.

(219) Sulla vicenda si vedano A. Castagnetti, *L'organizzazione del territorio rurale nel medioevo. Circostrizioni ecclesiastiche e civili nella 'Longobardia' e nella 'Romania'*, II ed. Bologna, 1982, pp. 29-39, e C. Violante, *Le strutture organizzative della cura d'anime nelle campagne dell'Italia centrosettentrionale (secoli V-X)*, in *Cristianizzazione ed organizzazione delle campagne nell'alto medioevo: espansione e resistenze*, 2 voll., Spoleto 1982, pp. 1023-1029 e *passim*.

(220) G. Arnaldi, *Berengario I*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, IX, Roma, 1967, p. 7.

(221) In alcuni placiti posteriori alla metà del secolo compaiono giudici appunto del Sacro Palazzo nei collegi, i quali poi si sottoscrivono come notai imperiali, sottoscrizione propria anche dei giudici imperiali: Manaresi, *I placiti cit.*, I, n. 61, 857 dicembre, Lucca, orig.; n. 63, 859 febbraio, Piacenza, orig.; n. 67, 865 gennaio, Milano, orig.; n. 70, 865 aprile, Lucca, orig.; ecc.

(222) Si vedano, ad esempio, i documenti rogati da notai imperiali, citati sopra, fra note 143 e 156.

(223) E. Falconi (ed.), *Le carte cremonesi dei secoli VIII-XII*, I, Cremona, 1979, n. 30, 885 maggio 1, *ad ecclesia Sancti Iuliani*, orig.

Ariperto e Giovanni. Pietro e Giovanni sono da ricondurre a giudici già incontrati (225); Ariperto appare qui per la prima volta (226). Sottoscrive anche il notaio imperiale Adelgrauso, poi giudice imperiale (227).

Se con questi atti siamo ancora nell'ambito della sfera pubblica, poiché giudici e notai imperiali agiscono al servizio dei sovrani, di natura privata è un documento pavese dell'887, anche se uno degli attori è, com'è prevedibile, un personaggio rilevante, ufficiale della corte regia.

Nell'887 (228) Grimoaldo, *vassus e mansionarius domini imperatoris*, svolgente la funzione di ufficiale del palazzo reale incaricato degli alloggi, e la moglie Maria effettuano la vendita di una *casa solariata*, cioè una casa a due piani, con corte e pozzo in città, a Dagiberto, *ceroferarius* della chiesa pavese, in seguito vescovo di Novara (229). A Grimoaldo è attribuibile una provenienza transalpina, sulla scorta di alcuni elementi del formulario (230), e presumibilmente franca, come franchi sono due testi che appongono il *signum manus*, presenti probabilmente per il vassallo imperiale: egli potrebbe essere identificato con un vassallo imperiale omonimo (231), *fidelis* di Berengario I nel primo decennio del secolo X, poi conte, *consiliarius* regio e infine marchese, documentato dal 905 al 922 (232).

All'atto si sottoscrivono di mano propria tre giudici imperiali – Pelprando, Elnardo e Walperto – e un giudice Pietro, probabilmente giudice cittadino, riflettendosi la distinzione tra giudici imperiali e giudici cittadini (233), da poco 'ufficializzata' in un placito milanese dell'874 (234); rogatario è il notaio imperiale Adelgrauso.

Nota è la buona posizione sociale e politica dei giudici, particolarmente di quelli pavesi (235); e almeno due dei tre giudici imperiali sottoscrittori sono pavesi. Pelprando era già apparso in un placito svoltosi a Pavia nell'880, presieduto dal conte di palazzo Boderado, fra i due giudici *Ticinenses* elencati dopo quindici giudici del Sacro Palazzo; ma Pelprando stesso a questo placito si era sottoscritto quale giudice regio (236). Walperto può essere identificato con il giudice regio omonimo, documentato dai primi anni del secolo X (237), sfortunato protagonista intorno al 927 di una congiura contro il re Ugo (238). Di Elnardo non abbiamo

(224) Per la *curtis* di *Felline* si veda Castagnetti, *L'organizzazione* cit., p. 96.

(225) Per i giudici Pietro e Giovanni si veda, ad esempio, il placito del novembre 880, citato sopra, nota 197.

(226) Per la documentazione successiva relativa al giudice Ariperto si veda la scheda in Radding, *The Origins* cit., pp. 191-192, n. 33.

(227) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 99, 892 giugno, Piacenza, orig.

(228) F. Gabotto, A. Lizier, A. Leone, G. B. Morandi, O. Scarzello, *Le carte dell'Archivio Capitolare di Santa Maria di Novara*. I. (729-1034), Pinerolo, 1913, n. 16, 887 luglio 31, Pavia = Böhmer, Zielinski, *Die Regesten* cit., n. 764. Al documento ha dedicato alcune osservazioni Settia, *Pavia carolingia* cit., p. 108, per il personale di palazzo; p. 125, per i monetieri; p. 126, per i vassalli: in merito, l'autore sottolinea l'attestazione documentaria tardiva di vassalli, risultando Grimoaldo anche il primo vassallo attestato in Pavia. Relativamente all'ultima osservazione, va notato che un altro vassallo imperiale è attestato in Pavia nell'865, quando Sigerado, vassallo appunto imperiale, figlio del fu conte Leone e fratello del conte Giovanni, effettua una donazione di terre in Balerna, in territorio di Seprio, al monastero di S. Ambrogio di Milano: Porro Lambertenghi, *Codex diplomaticus* cit., n. 235, 865 febbraio 18, Pavia, orig. = Natale, *Il Museo* cit., I/2, n. 115 = Böhmer, Zielinski, *Die Regesten* cit., n. 235. Sul personaggio si veda Castagnetti, *Leone* cit., par. 16.

(229) Settia, *Pavia carolingia* cit., pp. 127, 136-137.

(230) Rinviando in merito a Castagnetti, *Transalpini* cit., pp. 81-84, osservazioni qui in parte riprese.

(231) L'ipotesi è avanzata da Hlawitschka, *Franken* cit., p. 192, nota 16, che ritiene opportuno un approfondimento ulteriore.

(232) *Ibidem*, pp. 190-191; l'adesione di Grimoaldo a Berengario I si presenterebbe coerente rispetto al rapporto vassallatico del nostro Grimoaldo verso l'imperatore Carlo III il Grosso, poiché Berengario, ancora marchese, fu appunto a capo del partito 'filotedesco', che aveva appoggiato Carlomanno e Carlo il Grosso: G. Fasoli, *I re d'Italia* (888-962), Firenze, 1949, p. XXVII; Arnaldi, *Berengario I* cit., p. 8.

(233) Sulla distinzione fra giudici imperiali e giudici cittadini, si veda sopra, t. c. nota 196.

(234) Doc. del dicembre 874, citato sopra, nota 193.

(235) Settia, *Pavia carolingia* cit., pp. 124-125.

(236) Cfr. sopra, testo seguente nota 209. Pelprando è segnalato da Radding, *The Origins* cit., App., p. 191, n. 27, che utilizza solo il placito pavese del novembre 880 (citato sopra nota 197), e da Bougard, *La justice* cit., p. 283 nota 10, che parimenti non utilizza il documento dell'887, né lo utilizza nella prima appendice – *ibidem*, pp. 347-371: "Les échevins du royaume d'Italie" –, nella quale sono schedati con gli scabini anche i giudici regi e imperiali e i giudici senza qualifica, in particolare i giudici di Asti, Milano e Pavia (*ibidem*, p. 347).

(237) Il giudice Walperto, denominato imperiale o regio, a seconda del periodo, partecipa di collegi giudicanti in placiti dal 901 al 933, nelle città di Roma, Milano, Cremona, Pavia, Verona, Lucca: Manaresi, *I placiti* cit., I, nn. 111, 112, 119, 120, 122, 125, 126, 127, 128, 133.

rinvenuto traccia nella assai scarsa documentazione pavese, consistente, per il periodo 792-887, come ha osservato il Keller (239), in due placiti e sei documenti privati, redatti a Pavia: il giudice Elnardo potrebbe essere accostato ad un Erlando, che è nell'867 (240) investito dell'incarico di *erogator* dal ministeriale imperiale Gerulfo, assente all'atto dell'867 (241).

La sottoscrizione di tre giudici imperiali e di un altro giudice al documento dell'887 è già di per sé un aspetto rilevante: essa trova la motivazione principale nella condizione sociale e politica di Grimoaldo, vassallo imperiale e ufficiale palatino: la moglie stessa è imparentata con un giudice. Soprattutto, tale precoce utilizzazione della qualifica in un documento privato (242), mostra con immediatezza la nuova condizione dei giudici imperiali, non solo così percepiti dagli 'addetti ai lavori' ovvero dai redattori dei placiti, quando operano nell'amministrazione della giustizia, ma essi stessi divenuti consci di essere in quest'ambito dei tecnici o professionisti stabili e come tali percepiti, anche nella documentazione privata che coinvolge, ad esempio, i loro figli (243).

8. Osservazioni provvisorie

Abbiamo delineato, sommariamente, i punti principali della nostra ricerca: essa intende individuare dapprima coloro che, operando nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, hanno assunto per primi i titoli di giudice o giudice regio e di seguirne le vicende: pochi vassalli e pochi notai, quasi tutti questi ultimi, inizialmente, fra loro in rapporti stretti tali da configurarsi come rapporti di discepolato.

La considerazione delle vicende dei vassalli imperiali ai quali viene attribuita nella prima metà del secolo la qualifica di giudici regi e imperiali nella descrizione dei collegi giudicanti mostra, particolarmente per Leone, meglio documentato, l'assunzione, fra i membri dei collegi giudicanti, della qualifica di *iudex* accanto a quella di vassallo regio e imperiale. Ancora per Leone, la capacità di scrivere e, in particolare, di adoperare "corsiva nuova", ma connotata da "accentuazioni cancelleresche" e quindi non dissimile da quella "corsiva nuova cancelleresca con caratteristiche di artificiosità molto accentuate", impiegata da alcuni notai regi. Tale capacità era utile, anche se certo non esclusiva, ai fini dell'attività in ambito giudiziario e permetteva di conoscere direttamente le leggi e la documentazione all'occorrenza prodotta in giudizio.

Per questa finalità poco adatti erano i vassalli, per quanto esperti di processi e 'alfabetizzati', e poco lo erano gli scabini che rimasero confinati, sostanzialmente, nel loro ruolo di 'giudici popolari', senza assurgere alla professione di giudice, per la deficienza di una preparazione tecnica specifica, a meno che non fossero già notai.

I più adatti apparivano i notai, soprattutto quelli formati in ambito pavese, occasionalmente al servizio del re e del personale di corte. Questi notai regi poterono affiancare e poi sostituire i pochi vassalli regi impiegati nell'amministrazione della giustizia: agli uni e agli altri si iniziò ad attribuire, dal secondo decennio del secolo, la qualifica di giudici e/o giudici regi e imperiali fino a che i notai, dotati di conoscenze tecniche in genere superiori, come mostrano i notai pavesi o di influenza pavese nelle caratteristiche stesse della loro scrittura, rimasero, nella sostanza, i soli ad essere così qualificati fin verso la fine dell'età carolingia.

In tale modo, la qualificazione di giudici, giudici regi e imperiali per pochi vassalli, dapprima, quindi per un piccolo gruppo di notai regi, collegabili a Pavia, qualificazione che si constata nei collegi delle corti dal

(238) Settia, *Pavia carolingia* cit., pp. 91-92 e 146.

(239) H. Keller, *I placiti nella storiografia degli ultimi cento anni*, in *Fonti medievali e problematica storiografica*, voll. 2, Roma, 1976, I, pp. 54-56, «Elenco provvisorio dei placiti ed atti privati redatti a Pavia fino all'anno Mille», a p. 55.

(240) Porro Lambertenghi, *Codex diplomaticus* cit., n. 243, 867 aprile 16, senza luogo = Natale, *Il Museo* cit., I/2, n. 119 = Böhmer, Zielinski, *Die Regesten* cit., n. 267: Erlando ed Ernaldo sono la stessa forma antroponomastica, come mi ha gentilmente confermato Maria Giovanna Arcamone.

(241) Sul personaggio si veda Castagnetti, *Transalpini* cit., pp. 75-77.

(242) Radding, *The Origins* cit., app., p. 191, n. 27, nell'indicazione della documentazione concernente il giudice Pelprando – uno dei tre giudici imperiali presenti all'atto del vassallo imperiale Grimoaldo –, non utilizza il documento dell'887 (doc. citato sopra, nota 228): la conferma proviene dalla scheda dedicata in appendice (*ibidem*, app., p. 191, n. 27) al giudice Pelprando. Anche Bougard, *La justice* cit., non utilizza il documento, pur se fa menzione del giudice Pelprando (*ibidem*, p. 283, nota 10).

(243) In attesa di riprendere l'argomento, segnaliamo un documento dell'867 (citato sopra, nota 240), nel quale Gerulfo, ministeriale imperiale, nomina fra i propri *erogatores* un Pietro figlio del giudice Paolo.

secondo decennio del secolo IX, mostra le prime tappe o l'incubazione di un processo per la formazione del ceto professionale dei giudici che giungerà a maturazione negli ultimi decenni del secolo.

Il ruolo dei notai pavesi da tempo è stato sottolineato, anche se gli studiosi non li hanno considerati singolarmente e nei loro rapporti reciproci. Siamo potuti risalire fino al notaio pavese Bonifrit, che per primo, già nel 792 e in un documento privato, adopera una "scrittura segreta" ovvero la tachigrafia, su presumibile influenza della cancelleria carolingia, anticipando i caratteri della scrittura artefatta e cancelleresca dei notai regi. Sotto la sua "dettatura" redigono il loro primo placito il notaio Ursiniano nel 798 a Spoleto e il notaio Paolo nell'812 a Pistoia; subito dopo, sotto "dettatura" di Ursiniano redige il suo primo placito nell'814 a Spoleto il notaio Martino.

Un ruolo nell'affermazione e sempre maggiore diffusione dell'attività dei notai pavesi sul territorio del Regno Italico ed oltre, fino alla città di Roma, svolsero Adalardo, il 'reggente' del regno, e poi Leone conte, che si trovò, dapprima, ad operare con loro sotto la presidenza di Adalardo e poi, presidente e copresidente di placiti, li chiamò più volte al suo fianco, tanto che potremmo considerarli come i 'suoi' notai, un impegno di sinergie essenziali, con altre, per l'organizzazione dell'amministrazione della giustizia nel regno e per la diffusione, pur se non resa del tutto omogenea, dei modelli e delle pratiche 'franche'.

La cessazione definitiva della qualifica di giudici per alcuni vassalli imperiali e la mancata attribuzione di essa agli scabini sono conferme della progressiva specializzazione professionale dei giudici, che coincide temporalmente con la riorganizzazione dell'amministrazione della giustizia attuata da Ludovico II con la costituzione di un gruppo tendenzialmente stabile di giudici imperiali e si riflette anche nella consapevolezza dei protagonisti quando i giudici imperiali, dall'ottavo-nono decennio del secolo, iniziano a sottoscrivere ai placiti quali giudici dell'imperatore o del Sacro Palazzo, qualifiche che essi impiegano quasi subito nelle sottoscrizioni ad atti concernenti negozi imperiali, poi anche per negozi privati.

La sottoscrizione di tre giudizi imperiali ad una vendita effettuata nell'887 a Pavia da Grimoaldo, vassallo e mansionario imperiale, con la precoce utilizzazione della qualifica in un documento privato, mostra con immediatezza la nuova condizione dei giudici imperiali, non solo così percepiti dagli 'addetti ai lavori' ovvero dai redattori dei placiti, quando operano nell'amministrazione della giustizia, ma essi stessi divenuti consci di essere in quest'ambito dei tecnici o professionisti; e percepiti quali giudici anche al di fuori dell'amministrazione della giustizia.

In questo ultimo periodo giunge a maturità nel Regno Italico carolingio il processo di formazione di un ceto di giudici professionali, funzionari laici della giustizia e tecnici del diritto, che svolgerà un ruolo fondamentale, pur nei suoi sviluppi molteplici e diversificati, nella storia giuridica della civiltà europea.